

*Position Paper*

*Audit Quality e Audit Committee*

La rilevanza del reciproco scambio informativo  
tra *Audit Committee* e revisore

16 luglio 2021

## INDICE

<b>1. IL RUOLO DELL'AUDIT COMMITTEE: INQUADRAMENTO GENERALE</b> .....	pag. 3
1.1 Il ruolo dell'Audit Committee nell'ecosistema del reporting finanziario .....	pag. 3
1.2 L'interazione tra Audit Committee e Audit Quality .....	pag. 5
<b>2. IL RUOLO DELL'AUDIT COMMITTEE NEL CONTESTO ITALIANO: COMPITI E FUNZIONI ALLA LUCE DELLA RIFORMA EUROPEA DELL'AUDIT</b> .....	pag. 8
<b>3. AUDIT COMMITTEE E AUDIT QUALITY – LA SCELTA DEL REVISORE</b> .....	pag. 14
3.1 L'Audit Quality e la Riforma europea dell'Audit .....	pag. 14
3.2 Il conferimento dell'incarico di revisione a seguito della Riforma europea dell'Audit .....	pag. 15
3.3 Il ruolo del CCIRC nel processo di conferimento dell'incarico di revisione .....	pag. 18
<b>4. AUDIT COMMITTEE E AUDIT QUALITY – SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AUDIT COMMITTEE E REVISORE</b> .....	pag. 24
4.1 La rilevanza della reciprocità dello scambio di informazioni tra Audit Committee e revisore .....	pag. 24
4.2 Riferimenti allo scambio di informazioni rinvenibili nel framework normativo e professionale .....	pag. 26
4.2.1 Premessa: descrizione del framework normativo e professionale .....	pag. 26
4.2.2 I flussi informativi dall'Audit Committee verso il revisore alla luce del framework professionale .....	pag. 27
4.2.3 I flussi informativi dal revisore verso l'Audit Committee alla luce del framework professionale .....	pag. 31
4.3 Il contenuto delle informazioni che l'Audit Committee trasmette al revisore e la relativa tempistica .....	pag. 33
4.3.1 Premessa .....	pag. 33
4.3.2 Il contenuto delle informazioni che l'Audit Committee trasmette al revisore .....	pag. 33
4.3.2.1 <i>Adeguatezza degli assetti organizzativi (in particolare del SCIGR)</i> .....	pag. 33
4.3.2.2 <i>Going concern</i> .....	pag. 34
4.3.2.3 <i>Operazioni atipiche e/o inusuali, incluse quelle con parti correlate</i> .....	pag. 35
4.3.2.4 <i>Profili emersi nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione</i> .....	pag. 37
4.3.2.5 <i>Processo di predisposizione dell'informativa finanziaria</i> .....	pag. 38
4.3.2.6 <i>Rischio di frode</i> .....	pag. 39
4.3.3 Alcune considerazioni in merito alla tempistica dello scambio informativo .....	pag. 40
4.4 Il contenuto delle informazioni che il revisore trasmette all'Audit Committee, la relativa modalità di trasmissione e tempistica .....	pag. 41
4.4.1 Premessa .....	pag. 41
4.4.2 Il contenuto delle informazioni oggetto di trasmissione all'Audit Committee da parte del revisore .....	pag. 41
4.4.2.1 <i>Le informazioni relative alla prima fase dell'audit</i> .....	pag. 41
4.4.2.2 <i>Le informazioni relative alle fasi successive di esecuzione del lavoro di revisione e di analisi delle risultanze probative propedeutiche alla formazione del giudizio professionale</i> .....	pag. 42
4.4.2.3 <i>Le informazioni nell'ambito degli incarichi di revisione di EIP</i> .....	pag. 44
4.4.3 Alcune considerazioni in merito alla modalità di trasmissione e alla tempistica dello scambio informativo .....	pag. 44
4.5 Gli Audit Quality Indicator .....	pag. 46
<b>5. IL RUOLO DELL'AUDIT COMMITTEE NEL SUPPORTARE L'AUDIT QUALITY – LA FUNZIONE DI OVERSIGHT DELL'INDIPENDENZA DEL REVISORE</b> .....	pag. 49
<b>6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</b> .....	pag. 50

## 1. IL RUOLO DELL'AUDIT COMMITTEE: INQUADRAMENTO GENERALE

### 1.1. Il ruolo dell'Audit Committee nell'ecosistema del reporting finanziario

La qualità dell'informativa finanziaria è fondamentale per consentire, agli investitori ed agli altri *stakeholder*, scelte consapevoli ed informate e per garantirne la tutela, oltre che per accrescere la loro fiducia nei mercati e consentire il corretto funzionamento di questi ultimi. Tale istanza ha di recente assunto ancora maggiore rilevanza, anche in seguito all'emergere di nuovi e rilevanti profili di rischio per le società, quali quelli derivanti dal diffondersi della pandemia e dal cambiamento climatico, circostanze che hanno portato gli *stakeholder* a rappresentare in maniera pressante la loro necessità di poter disporre di un'informativa finanziaria trasparente ed affidabile anche sotto tali profili.

Si tratta di un obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso un'azione congiunta da parte di chi definisce norme e regole di riferimento per la redazione dell'informativa finanziaria, di chi la predispone, di chi è chiamato a compiti di vigilanza e verifica con riferimento alla stessa, e di chi ne usufruisce ed ha pertanto la responsabilità di esprimere i propri fabbisogni informativi. Al riguardo, negli ultimi anni, si è consolidata una visione comune circa la sussistenza di un *financial reporting ecosystem*<sup>1</sup> (nel seguito "Ecosistema"), costituito dalla presenza di più attori che condividono una responsabilità congiunta relativamente alla qualità dell'informativa finanziaria. All'interno di tali attori vanno annoverati:

- (i) le società ed il loro *management*;
- (ii) gli organi di *governance* e – tra questi – gli *audit committee* (nel seguito "Audit Committee");
- (iii) gli *external auditor*;
- (iv) i Governi, le autorità di vigilanza, gli organismi professionali e gli *standard setter*;
- (v) gli utilizzatori dell'informativa finanziaria (investitori, analisti finanziari, consumatori ed altri portatori di interessi – nel complesso, gli "stakeholder").

Per garantire ai mercati dei capitali elevati standard di *financial reporting* è necessario attivare meccanismi di interazione e di connessione tra tali attori, in maniera che congiuntamente essi possano determinare il funzionamento dell'Ecosistema, la sua capacità di adattamento ai mutamenti del contesto di riferimento ed una qualità costante del suo *output*.

<sup>1</sup> Tra gli altri, INTERNATIONAL AUDITING AND ASSURANCE STANDARDS BOARDS (IAASB) - *Fraud and Going Concern in an Audit of Financial Statements: Exploring the Differences Between Public Perceptions About the Role of the Auditor and the Auditor's Responsibilities in a Financial Statement Audit* - settembre 2020.

Tale visione sistemica circa la responsabilità della qualità dell'informativa finanziaria è stata di recente affermata dalla stessa Commissione Europea, che ha individuato tre "linee di difesa" per far sì che i bilanci pubblicati dalle società quotate rappresentino una *true and fair view* della loro situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Dette linee di difesa sono rappresentate da:

1. *corporate governance*, nel cui ambito, specie in ordinamenti come quello nazionale, un importante ruolo di presidio viene attribuito dal *framework* normativo all'*Audit Committee*;
2. *statutory auditors* (con particolare riferimento all'obiettivo di svolgere attività di *audit* di elevata qualità, fondate su solide competenze, su requisiti di indipendenza rigorosi e sull'esercizio sistematico dello scetticismo professionale);
3. *supervision* (con particolare riferimento alla vigilanza da esercitarsi da parte delle Autorità nazionali sulla conformità dei bilanci ai principi contabili di riferimento e sull'attività svolta dagli *statutory auditors*).

In particolare, come già ricordato, con riguardo alla *corporate governance* una rilevante enfasi è stata posta sul ruolo degli *Audit Committee* e sulle loro responsabilità in merito (a) all'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei sistemi di controllo interno e di *risk management*, in particolare relativamente al *financial reporting*, nonché (b) al lavoro svolto dagli *statutory auditor*. Le seguenti azioni sono state specificamente individuate come possibili misure per rinforzare tale prima linea di difesa:

- (i) incrementare il livello di responsabilità del *management* per il disegno ed il corretto funzionamento del sistema di controllo interno che presiede il processo di formazione dell'informativa finanziaria, e
- (ii) prevedere l'istituzione dell'*Audit Committee*, che ha responsabilità di vigilanza su tale sistema di controllo interno, quale condizione necessaria per la quotazione in mercati regolamentati all'interno dell'Unione Europea.

L'*Audit Committee* svolge pertanto un ruolo rilevante all'interno dell'Ecosistema e, al pari degli altri attori che vi operano, assume responsabilità dirette sulla qualità dell'informativa finanziaria.

Per completezza, si precisa che il presente documento focalizza la propria attenzione sull'informativa finanziaria. Come noto, peraltro, all'*Audit Committee* sono già state attribuite funzioni di controllo anche in merito all'area dell'informativa non finanziaria (cfr. D. Lgs. 254/2016). A conferma dell'importanza che, in via crescente, assumono oggi le *non financial information*, la Commissione Europea ha pubblicato in data 21 aprile 2021 una

proposta di Direttiva volta ad integrare e modificare la disciplina del *corporate sustainability reporting*. È dunque ragionevole ipotizzare che, nel prossimo futuro, il ruolo dell'*Audit Committee*, da un lato, e quello del revisore, dall'altro lato, nonché i relativi flussi informativi connessi anche all'informativa di carattere non finanziario e di sostenibilità, saranno oggetto di crescente interesse e approfondimento a livello nazionale ed europeo. Assirevi non mancherà di fornire il proprio contributo su tali aspetti, in un contesto di sempre maggiore interazione tra le diverse dimensioni del *corporate reporting* in cui la qualità delle relazioni tra *Audit Committee* e revisore è destinata ad acquistare una ancor più significativa rilevanza.

## 1.2. L'interazione tra *Audit Committee* e *Audit Quality*

Tra le varie declinazioni della responsabilità dell'*Audit Committee*, nel ruolo che gli viene attribuito nell'ambito dell'Ecosistema, acquista rilievo quella connessa all'*audit quality* (nel seguito "*Audit Quality*"), variabile quest'ultima ritenuta indispensabile per il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Elevati livelli di *Audit Quality* consentono infatti di fornire una *reasonable assurance* circa la veridicità e correttezza dell'informativa finanziaria, incrementando in tal modo la confidenza degli *stakeholder* in merito all'affidabilità dei bilanci, elemento indispensabile affinché gli stessi possano disporre di informazioni adeguate per i loro processi decisionali<sup>2</sup>.

Nella sua veste di attore rilevante all'interno dell'Ecosistema, l'*Audit Committee* è chiamato a contribuire all'*Audit Quality* nell'esercizio dell'attività di *oversight* sugli ambiti demandati alla sua responsabilità, fornendo in tal modo un apporto fondamentale al corretto funzionamento dell'Ecosistema stesso. Tale funzione dell'*Audit Committee* è stata del resto recentemente ribadita anche nel documento di consultazione del Governo inglese sulla riforma dell'*audit* e della *corporate governance*<sup>3</sup>, che assegna agli AC un "ruolo vitale" affinché i revisori eroghino servizi di *audit* di elevata qualità, richiedendo ai primi di mantenere un *focus* costante sull'*Audit Quality* e prevedendo a tal fine un'estensione del perimetro delle loro responsabilità ed attività, anche attraverso un'intensificazione del flusso informativo con i revisori.

---

<sup>2</sup> Iosco, "Report on Good Practices for Audit Committees in supporting Audit Quality", gennaio 2019, pag. 4: "The objective of the independent audit is to provide confidence in the quality of financial reports. Improving audit quality and the consistency of audit execution is essential to continue confidence in the independent opinion expressed by auditors".

<sup>3</sup> Restoring trust in audit and corporate governance – Consultation on the government's proposals - March 2021.

Il primo di tali ambiti riguarda il processo di generazione dell'informativa finanziaria. Un'informativa finanziaria di elevata qualità dipende necessariamente dal disegno e dall'implementazione di procedure e meccanismi di controllo (il sistema di controllo interno) da parte del *management*, e dalla supervisione sulla loro adeguatezza e sul loro effettivo funzionamento da parte dell'*Audit Committee*. La rilevanza di un adeguato sistema di controllo interno, e dell'attività di *oversight* sullo stesso da parte dell'*Audit Committee*, risultano confermati dalle prime indicazioni disponibili su una possibile riforma europea dell'Ecosistema secondo le direttrici precedentemente delineate.

In definitiva, maggiore è l'affidabilità del processo di generazione dell'informativa finanziaria, maggiori sono l'efficacia e l'efficienza dell'*audit* e la qualità dello stesso<sup>4</sup>. L'adeguatezza e il corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile - di cui l'*Audit Committee* assume funzioni di vigilanza - sono infatti il necessario presupposto per il raggiungimento di elevati livelli di *Audit Quality*, ed in ciò consiste il contributo offerto dall'*Audit Committee* a tal fine.

Il secondo ambito di *oversight* demandato alla responsabilità dell'*Audit Committee* riguarda il processo di *audit*. Tale responsabilità non è tuttavia da ritenersi concentrata soltanto su un'attività di supervisione generale del processo di *audit*, ma ha una portata più ampia, estrinsecandosi altresì in un'attività di supporto all'*Audit Quality* e di promozione della stessa<sup>5</sup>.

Tale è la visione espressa sia dalla normativa europea e nazionale, come evidenziato nel seguito del presente documento, sia dai *Regulator*. Sotto tale ultimo profilo è di particolare interesse il *report* emesso dallo IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*) nel gennaio 2019 – *Report on Good Practices for Audit Committees in supporting Audit Quality* (nel seguito, il "Report") – che ha per oggetto il ruolo dell'*Audit Committee* nelle società quotate e il suo contributo nel supportare e promuovere l'*Audit Quality*.

Il Report individua specifiche tipologie di comportamento virtuoso ("*good practices*") che l'*Audit Committee* può mettere in atto per rafforzare l'*Audit Quality*. Tra queste, alcune presuppongono un ruolo attivo dell'*Audit Committee* nel contribuire all'instaurazione di un ambiente favorevole ove l'*Audit Quality* possa essere espressa, e nello stabilire con gli *auditor* una comunicazione

<sup>4</sup> Iosco, Report, cit., pag. 8: "*High quality information produced by management will enable auditors to conduct a more efficient and effective audit that focuses on their role of providing an independent opinion on the financial report*".

<sup>5</sup> Iosco, Report, cit., pag. 1: "*the Audit Committee should promote and support audit quality and thereby contribute to greater confidence in the quality of information in the listed company's financial report*".

biunivoca, aperta e trasparente, nel mutuo rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità.

In particolare, il Report auspica che l'*Audit Committee* prediliga gli aspetti correlati all'*Audit Quality* nell'effettuare le valutazioni di propria competenza relative al conferimento dell'incarico di revisione, quali: competenze professionali, esperienza, conoscenza del settore, disponibilità di risorse adeguate, ecc. Tale auspicio è espresso anche da altri *Regulator*<sup>6</sup>.

Il Report auspica altresì che l'*Audit Committee* agevoli il processo di *audit*. A tal fine, l'*Audit Committee* è chiamato, tra l'altro a: tenere in adeguata considerazione, agevolandone la risposta più appropriata, eventuali rischi segnalati dall'*auditor* con riferimento a sistemi, processi e procedure; adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per far sì che le società abbiano una cultura che valorizzi la qualità del *reporting* finanziario, facilitino il processo di *audit*, forniscano agli *auditor* tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dei loro incarichi ed abbiano un approccio di supporto al processo di *audit*.

Inoltre, il Report auspica che l'*Audit Committee* abbia una comunicazione aperta e tempestiva con l'*auditor* che possa contribuire allo svolgimento dell'incarico affidato ad entrambi i soggetti nonché di un *audit* di elevata qualità. In particolare, viene auspicata una comunicazione biunivoca ("*two-way communication*"), affinché anche l'*auditor* possa ottenere dall'*Audit Committee* informazioni che sono rilevanti per lo svolgimento del proprio incarico. Tra queste, assumono particolare rilievo quelle utili per l'*auditor* ai fini di un'adeguata definizione del proprio *risk assessment*, e della conseguente individuazione di procedure di revisione adeguate per rispondere ai rischi identificati, quali le informazioni relative: (i) a profili di rischio o altri aspetti critici individuati dall'*Audit Committee* con riferimento al sistema di controllo interno che presiede al processo di generazione dell'informativa finanziaria, ai trattamenti contabili ed alle stime; (ii) al rischio di frode; (iii) al *business purpose* di transazioni complesse; (iv) ad incertezze afferenti le stime.

Infine, Il Report evidenzia la rilevanza dell'indipendenza del revisore quale fondamento dell'*Audit Quality*, enfatizzando ancora una volta il contributo che al suo raggiungimento può apportare l'*Audit Committee* nel suo ruolo di *oversight* anche di tale aspetto.

---

<sup>6</sup> Tra gli altri:

- INTERNATIONAL FORUM OF INDEPENDENT AUDIT REGULATORS (IFIAR), *Audit Committee and Audit Quality: trends and possible areas for further consideration*, 2017, pag. 7: "Quality First – The selection of the auditor should be based more on the quality of the auditor".
- FINANCIAL REPORTING COUNCIL (FRC), *Audit Quality – Practice Aid for Audit Committees*, dicembre 2019, pag. 6: "A critical factor in ensuring a successful process to achieve a high-quality audit is to ensure that it starts well, appointing an auditor who is able to deliver a high-quality audit".

Nel seguito del presente documento verrà analizzato, con specifico riferimento al perimetro delle società quotate, il ruolo dell'*Audit Committee* nel quadro normativo europeo ed in particolare nel contesto legislativo e regolamentare italiano. Verranno altresì esaminati, con riferimento al medesimo perimetro di analisi ed al contesto nazionale, gli aspetti salienti dell'interazione tra *Audit Committee* ed *auditor* in una prospettiva funzionale al raggiungimento di *standard* elevati di *Audit Quality*.

## **2. IL RUOLO DELL'AUDIT COMMITTEE NEL CONTESTO ITALIANO: COMPITI E FUNZIONI ALLA LUCE DELLA RIFORMA EUROPEA DELL'AUDIT**

Il ruolo dell'*Audit Committee* all'interno dei presidi individuati dalla Commissione Europea è da collocare opportunamente nell'ambito del *framework* normativo nazionale, come caratterizzato dalla recente riforma europea dell'*audit* (nel seguito "Riforma europea dell'*Audit*") di cui alla Direttiva 2014/56/UE e al Regolamento (UE) 537/2014 (nel seguito "Regolamento EIP", applicabile agli enti di interesse pubblico "EIP").

Come noto, infatti, nell'ordinamento italiano, l'*Audit Committee* si identifica con il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza<sup>7</sup> o il comitato per il controllo sulla gestione, a seconda del modello di *governance* adottato dalle società.

Con specifico riguardo alla società con azioni quotate, l'art. 149, comma 1, D. Lgs. 58/1998 (nel seguito "TUF") prevede, tra l'altro, che l'*Audit Committee* vigili "*a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare i fatti di gestione*"<sup>8</sup>.

Del resto, una previsione pressoché analoga è contenuta, per le società non quotate in mercati regolamentati, all'interno dell'art. 2403 cod. civ., il quale stabilisce che l'organo di controllo "*vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare*

---

<sup>7</sup> Per completezza si segnala che il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con il consiglio di sorveglianza "*a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro*".

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 149 TUF, l'*Audit Committee* vigila anche sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria (lett. c-bis), nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, TUF (lett. d).

*sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*"<sup>9</sup>.

Oltre ai compiti sopra richiamati, peculiari funzioni sono poi attribuite all'*Audit Committee* con riferimento all'area della revisione legale.

In effetti, con la Riforma europea dell'*Audit*, a presidio dell'obiettività ed imparzialità del revisore e con la finalità di realizzare un crescente rafforzamento dell'*Audit Quality*, il Legislatore europeo è intervenuto, in particolare, sul ruolo e sui compiti dell'*Audit Committee* nella veste di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (nel seguito anche "AC", "CCIRC" o "Comitato")<sup>10</sup>.

Il CCIRC è chiamato dal Legislatore europeo e da quello nazionale sia a un diretto coinvolgimento nella fase di selezione del revisore, preliminare al conferimento dell'incarico medesimo, sia ad espletare un controllo sullo svolgimento delle attività di *audit* e sull'indipendenza del revisore nel corso dell'incarico, giungendo fino alla approvazione preventiva degli incarichi conferiti al revisore e ad entità appartenenti al suo *network* relativi a *non audit services* (nel seguito "NAS" o "Non Audit Services") consentiti<sup>11</sup>, a presidio del requisito di indipendenza.

---

<sup>9</sup> Ulteriori conferme in ordine ai compiti e alle funzioni attribuite all'*Audit Committee* dalla disciplina sopra richiamata provengono dalla normativa di settore e, in particolare, dalla disciplina delle banche e delle assicurazioni. In effetti, in via esemplificativa,

(i) ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche: "L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca. L'organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate" (cfr. Parte Prima.IV.1.11, par. 3.1);

(ii) ai sensi dell'art. 8, comma 1, Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018: "L'organo di controllo verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento, ai fini della normativa applicabile".

<sup>10</sup> Cfr. F. FIORE, *Considerazioni sulle nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, pag. 39: "La recente riforma della normativa europea sulla revisione legale dei conti – attuata in Italia con il Decreto Legislativo n. 135/2016 che ha modificato il Decreto Legislativo n. 39/2010 – ha rafforzato il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ("audit committee") degli EIP e ne ha ampliato le responsabilità, al fine di migliorare la qualità della revisione legale. Le nuove norme conferiscono agli audit committee specifici compiti, quali, ad esempio, un ruolo diretto nella nomina del revisore legale o della società di revisione legale, il monitoraggio della revisione legale e dell'indipendenza del revisore".

<sup>11</sup> Per una ricostruzione dei compiti di vigilanza che sono stati nel tempo attribuiti al CCIRC, si vedano, tra gli altri, E. FRAGONARA, M. CAVANNA, *La revisione legale dei conti*, in *Diritto del Governo delle imprese*, diretto da Irrera, Milano, 2020, pag. 500 e ss.; A. BERTOLLOTTI, *I controlli nelle S.p.A.*, Torino, 2018, pagg. 477-481; G.M. GAREGNANI e A. PASCALI, *I compiti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile definiti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010, così come modificato dal d. lgs. n. 135/2016*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2017, pagg. 243 e ss.; P. GIUDICI, *Art. 19 D. Lgs. 39/2010*, in *Le società per azioni*, a cura di C. ABBADESSA e G.B. PORTALE, Milano, 2016, pag. 1843 e ss.; C. SOTTORIVA, *L'evoluzione delle funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile secondo le previsioni della Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014*, in *Il Controllo nelle società e negli enti*, 2014, pagg. 523 e ss.

In particolare, ai sensi del primo comma dell'art. 19 D. Lgs. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. 135/2016 che ha recepito la Direttiva 2014/56/UE, il CCIRC è incaricato di:

- a) informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento EIP, corredata da eventuali osservazioni;
- b) monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;
- c) controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;
- d) monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'art. 26, par. 6, del Regolamento EIP, ove disponibili;
- e) verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'art. 5 del Regolamento EIP;
- f) essere responsabile della procedura volta alla selezione delle società di revisione legale e formulare la raccomandazione all'assemblea ai sensi dell'art. 16 del Regolamento EIP.

La nuova lettera a) dell'art. 19, comma 1, D. Lgs. 39/2010 richiama una peculiare novità introdotta dal Regolamento EIP, ossia la trasmissione, da parte del CCIRC all'organo di amministrazione, della relazione aggiuntiva che può essere *“corredata da eventuali osservazioni”* (nel seguito *“Relazione Aggiuntiva”*).

Come noto, la Relazione Aggiuntiva in questione è disciplinata dall'art. 11 del Regolamento EIP che, al secondo comma, prevede che il CCIRC e il revisore debbano discutere *“le questioni principali emerse dalla revisione legale dei conti segnalate nella relazione aggiuntiva”*.

In tale contesto vengono altresì elencati gli elementi che la Relazione Aggiuntiva deve indicare, vale a dire le informazioni sull'identità e sui requisiti dei revisori; quelle sull'organizzazione e pianificazione della revisione e sui rapporti con altri revisori e con l'ente sottoposto a revisione; quelle sulla

metodologia con cui è stata svolta la revisione; e le informazioni sulle questioni principali emerse dalla revisione<sup>12</sup>.

Come evidenziato dalla dottrina, il compito del CCIRC è *“quello di valutare se l'impianto metodologico prescelto dal revisore sia nel suo complesso adeguato e coerente. Ciò sulla base delle informazioni acquisite nell'interazione tra CCIRC e revisore in corso d'opera (quindi, sin dalla fase della pianificazione della revisione), della competenza professionale dei componenti del CCIRC medesimo, della loro conoscenza del settore e della realtà aziendale oggetto di revisione”*<sup>13</sup>.

Per ciò che concerne la lettera b) del comma 1 dell'art. 19 del D. Lgs. 39/2010 (monitoraggio del processo di informativa finanziaria), va ricordato che il monitoraggio del CCIRC ha come oggetto il meccanismo che genera l'informativa finanziaria<sup>14</sup>, ossia la verifica *“che il procedimento attraverso cui le informazioni sono prodotte e diffuse sia strutturato in modo adeguato ed efficiente”*<sup>15</sup>.

In una simile prospettiva, è certamente utile che CCIRC e revisore legale si scambino informazioni sulle risultanze delle rispettive attività di controllo sul processo di informativa finanziaria.

Quanto ai controlli previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 19 del D. Lgs. 39/2010, inoltre, il CCIRC è chiamato espressamente a un controllo sull'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio. Sempre come sottolineato in dottrina, *“ai fini dell'assessment dell'efficacia dei sistemi di controllo interno”* è necessario che il CCIRC, instaurando un sistema di adeguati flussi informativi periodici, scambi reciprocamente con il revisore le

---

<sup>12</sup> Con specifico riferimento alle informazioni sulla metodologia, va sottolineato come, sebbene la previgente formulazione dell'art. 19 del D. Lgs. 39/2010 non prevedesse esplicitamente tale informativa, *“i principi di revisione già includevano tra le possibili tematiche oggetto dello scambio di informazioni tra CCIRC e revisore legale gli aspetti più rilevanti relativi all'approccio di revisione (si veda paragrafo 15 e paragrafi da A11 a A15 del principio di revisione internazionale – ISA Italia – 260 “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”)*” (Cfr. G.M. GAREGNANI e A. PASCALI, *cit.*, pag. 247).

<sup>13</sup> Cfr. G.M. GAREGNANI e A. PASCALI, *cit.*, pag. 248; ASSONIME, *Il nuovo quadro comunitario e nazionale in tema di revisione legale*, Circolare n. 28 del 22 Dicembre 2016, in [www.assonime.it](http://www.assonime.it), pag. 58.

A tal proposito, è stato affermato che le eventuali osservazioni del CCIRC dovrebbero essere preventivamente discusse e condivise con il revisore e che in ogni caso *“non dovrebbero estendersi ad un riesame dell'adeguatezza del lavoro di revisione svolto, aspetto che dovrebbe essere oggetto di preliminare condivisione tra il revisore e l'Audit Committee”* (cfr. ASSIREVI, Position Paper, *Questioni interpretative sull'applicazione del Regolamento (UE) n. 537/2014 e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 in attuazione della Direttiva 2014/56/UE*, 29 giugno 2021, in [www.assirevi.com](http://www.assirevi.com)).

<sup>14</sup> Con il D. Lgs. 254/2016, sono state attribuite all'*Audit Committee* funzioni di controllo anche in merito alla dichiarazione di carattere non finanziario che *“si sostanziano principalmente in un'attività di vigilanza sull'adeguatezza di tutte le procedure, i processi e le strutture che presiedono alla produzione, rendicontazione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario”* (cfr. Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario - Documento di consultazione Consob 21 luglio 2017, pag. 8).

<sup>15</sup> Cfr. G.M. GAREGNANI e A. PASCALI, *cit.*, pag. 249.

informazioni rispettivamente acquisite, con particolare riguardo alle eventuali carenze significative<sup>16</sup>.

I compiti di cui alla lett. c) si pongono in indiretta continuità con i compiti affidati all'organo di controllo dall'art. 149 TUF (e, peraltro, anche dall'art. 2403 cod. civ. per le società non quotate in mercati regolamentati). Entrambe le norme, infatti, come sopra ricordato, in termini sostanzialmente analoghi, prevedono che l'organo di controllo vigili, tra l'altro, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione<sup>17</sup>.

Quanto alla lett. d) (monitoraggio sulla revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato), la formulazione della disposizione riprende quella previgente nella parte in cui chiede di vigilare sulla revisione legale dei bilanci<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. G.M. GAREGNANI e A. PASCALI, *cit.*, pag. 250; ASSONIME, *cit.*, pag. 52.

<sup>17</sup> Cfr. ASSONIME, *cit.*, pag. 52: *“non sembra che le specificazioni contenute nella nuova versione dell'art. 19, lett. c), quale che ne possa essere l'interpretazione, siano significative alla luce dei generali compiti di vigilanza sull'adeguatezza del sistema organizzativo e sull'adeguatezza e funzionamento del sistema di controllo interno che spettano al collegio sindacale”*.

Più in generale, per la dottrina, tutti i compiti di cui al comma 1 dell'art. 19, D. Lgs. 39/2010 *“appaiono in larga parte specificazioni dei generali doveri di controllo di legalità e di correttezza ed adeguatezza amministrativa, senza, però, che ne risulti svalutata la portata precettiva della disposizione che, indicando aree specifiche di vigilanza, individua comportamenti che devono necessariamente essere tenuti per considerare diligentemente adempiuti gli obblighi imposti”* (cfr. A. BERLOTTI, *cit.*, pagg. 158-159). Nello stesso senso, cfr., per tutti, E. FRAGONARA, M. CAVANNA, *cit.*, pag. 501; P. GIUDICI, *Commento sub art. 19 D. Lgs. 39/2010*, in *Le Società per azioni*, I, a cura di Abbadessa e Portale, Milano, 2016, pagg. 1842-1843. Prima della riforma del 2016, cfr. N. ABRIANI, *Collegio sindacale e “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile” nel sistema policentrico dei controlli*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, pag. 11; P. MONTALENTI, *Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, pag. 42, il quale ritiene che *“le nuove disposizioni non abbiano introdotto un nuovo organo, ma abbiano, per contro, ampliato (o precisato) le funzioni dell'organo di controllo. [...] Si deve poi osservare che diverse competenze introdotte con la riforma, ancorché apparentemente “nuove” sono, a mio parere, ricomprese, pressoché in toto, nelle funzioni degli organi di controllo. [...] Ad esempio la vigilanza su il «processo di informativa finanziaria» è, a ben vedere, una specificazione del controllo sul rispetto della legge, delle regole di correttezza gestionale e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi. La vigilanza sull'«efficacia del sistema di controllo interno, di revisione interna, se applicabile e di gestione del rischio», [...] nella vigilanza sugli assetti organizzativi, di cui controllo interno e gestione del rischio costituiscono un segmento procedurale, di complessità graduata in ragione delle caratteristiche dimensionali e operative dell'impresa. Per quanto riguarda poi la vigilanza sull'indipendenza del revisore, con particolare riferimento ai non audit services, può dirsi, nuovamente, che si tratta del controllo su di una, sia pur specifica, disposizione di legge: la novità della disposizione consiste, quindi, nell'imporre una verifica precisamente individuata nell'oggetto, che può, allora, richiedere atti di ispezione espressamente dedicati”*.

<sup>18</sup> La disposizione prevedrebbe altresì che il CCIRC, nell'effettuare il monitoraggio, acquisisca gli eventuali esiti dei controlli svolti dalla Consob a norma dell'art. 26, par. 6, Regolamento EIP. Detta previsione è da ritenersi collegata al contenuto dell'art. 28, par. 1, lett. d), Regolamento (UE) 537/2014 e dell'art. 22, comma 6, D. Lgs. 39/2010. Sul punto, occorre tuttavia precisare che a livello nazionale non si è per ora ritenuto di procedere, attraverso l'emanazione dei regolamenti volti a determinare contenuto e tempistica dell'informativa da rendere con riguardo all'attività ispettiva di dettaglio, alla pubblicazione di risultati relativi alle singole ispezioni, limitandosi a render noto sul sito di Consob dati aggregati circa i controlli di qualità svolti dall'Autorità di Vigilanza. Allo stato, non sono pertanto disponibili le indicazioni applicative in ordine alla possibilità di acquisire ed utilizzare tali informazioni richiamate dall'art. 19, comma 1, lett. d), D. Lgs. 39/2010.

Secondo la dottrina, il monitoraggio richiesto al Comitato sui bilanci non implica *“un dovere di “vigilanza” analitico sul rispetto e sulle modalità applicative dei singoli principi di revisione da parte del revisore, in quanto una sì penetrante forma di controllo potrebbe incidere negativamente anche sull’indipendenza del revisore”*<sup>19</sup>.

In definitiva, con riguardo al compito attribuito dalla lett. d), l’*Audit Committee* sarebbe collocato *“in una posizione di osservatore, per così dire «dall’alto»*<sup>20</sup>.

Venendo alla lett. e), il Legislatore attribuisce al CCIRC il compito di monitorare l’indipendenza del revisore con particolare riguardo alla prestazione dei NAS consentiti. Detti servizi, come noto, ai sensi dell’art. 5, par. 4, Regolamento EIP possono essere prestati solo previa approvazione da parte dell’*Audit Committee* (c.d. *pre-approval*), *“sussequente ad adeguata valutazione dei rischi potenziali per l’indipendenza e delle salvaguardie applicate”*.

Il Legislatore europeo, a tutela dell’indipendenza del soggetto incaricato dell’*audit*, ha quindi previsto una specifica vigilanza da parte del CCIRC, che si estende anche alla fase prodromica all’avvio dello svolgimento dei *Non Audit Services* consentiti.

Per quanto riguarda, infine, la lett. f), occorre evidenziare che con l’obiettivo di *“consentire all’assemblea generale degli azionisti o dei membri dell’ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata”*, il Legislatore europeo ha ritenuto *“importante rafforzare il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile nella scelta di un nuovo revisore”* (Considerando 18) e, in quest’ottica, ha attribuito a tale organo la responsabilità della procedura di selezione.

Tale responsabilità, che si aggiunge agli altri compiti del CCIRC sopra richiamati, evidenzia ancora una volta la centralità del ruolo che è stato attribuito dal Legislatore a tale organo, sin dalla fase di selezione del revisore. Per maggiori dettagli sul punto, si rinvia ai successivi paragrafi 3.2 e 3.3.

In definitiva, dalla sintetica ricostruzione dei compiti assegnati dal Legislatore nazionale (e da quello europeo) all’*Audit Committee*, risulta confermata l’importanza che tale organo riveste nell’Ecosistema.

<sup>19</sup> Cfr. G. STRAMPELLI, *L’informazione di e per il bilancio (relazioni) e la revisione contabile*, in *Il testo unico finanziario* diretto da M. Cera e G. Presti, Bologna, 2020, pag. 1658. Sul punto, cfr. anche P. GIUDICI, *cit.*, pag. 1843.

<sup>20</sup> Cfr. A. BERTOLOTTI, *cit.*, pag. 480, secondo cui non è un caso che *“il testo introdotto dal d.lgs. 135/2016 non parli più di “vigilanza”, ma si limiti – ci si riferisce nuovamente alla revisione – ad indicare l’obbligo di “monitorar[la]”, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob”*.

Non a caso, la stessa Consob ha avuto recentemente modo di sottolineare che *“L’Audit committee costituisce un presidio importante per il monitoraggio nel continuo e dall’interno delle società della qualità dell’informativa finanziaria e per la pronta rilevazione delle eventuali problematiche da affrontare, ricorrendo anche al confronto con i revisori”*<sup>21</sup>.

### **3. AUDIT COMMITTEE E AUDIT QUALITY – LA SCELTA DEL REVISORE**

#### **3.1. L’Audit Quality e la Riforma europea dell’Audit**

Come già ricordato, la Riforma europea della revisione legale del 2014 ha avuto come principale obiettivo il miglioramento della qualità dell’*audit*. Il Legislatore comunitario ha infatti espressamente riconosciuto che lo svolgimento dell’attività di revisione legale secondo *standard* qualitativi elevati rappresenta un fattore importante ai fini del corretto funzionamento dei mercati in quanto accresce la qualità delle informazioni che possono essere tratte dal bilancio di una società. A tale ultimo riguardo, nei Considerando della normativa europea si trovano spunti sul ruolo centrale che assume la qualità dell’*audit*, con il conseguente affidamento che il mercato può riporre sull’attività di revisione legale<sup>22</sup>.

Seguendo tali linee guida, il Legislatore nazionale, nel recepimento della Direttiva 2006/43/CE e della Direttiva 2014/56/UE, ha dettato specifiche norme volte all’esecuzione di un’attività di *audit* caratterizzata da *standard* professionali qualitativi sempre più elevati. Si pensi, più in particolare, all’intera disciplina in materia di deontologia e scetticismo professionale (cfr. art. 9 D. Lgs. 39/2010), riservatezza e segreto professionale (cfr. art. 9-bis D. Lgs. 39/2010), indipendenza (cfr. artt. 10, 10-bis, 17 D. Lgs. 39/2010), nonché a tutte le norme che regolano nel dettaglio la struttura di cui si devono dotare i soggetti incaricati della revisione legale e le modalità di svolgimento dell’attività loro demandata (cfr. artt. 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 14 D. Lgs. 39/2010).

---

<sup>21</sup> Cfr. P. CIOCCA, Intervento all’evento organizzato da Consob il 1° febbraio 2019 – *“L’attività dell’Audit committee alla luce della recente riforma della normativa europea sulla revisione legale dei conti. Presentazione del questionario per gli Audit committee”* disponibile all’indirizzo [http://www.consob.it/documents/46180/46181/intervento\\_ciocca\\_201800201.pdf/d77211d5-fede-45ac-a0d6-9c843e8d6f31](http://www.consob.it/documents/46180/46181/intervento_ciocca_201800201.pdf/d77211d5-fede-45ac-a0d6-9c843e8d6f31).

<sup>22</sup> Si pensi per esempio al Considerando 12 della Direttiva 2014/56/UE ove si legge che *“[è] importante garantire revisioni legali dei conti di elevata qualità all’interno dell’Unione”* oppure sul Considerando 1 del Regolamento EIP in cui si evidenzia che la funzione della revisione legale si fonda *“sulla qualità dell’attività svolta dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile. Una revisione di buona qualità contribuisce al regolare funzionamento dei mercati in quanto rafforza l’integrità e l’efficienza dei bilanci”*.

Anche nel Regolamento EIP, come già accennato nei paragrafi che precedono, si rinvengono chiari elementi a supporto del rafforzamento della qualità dell'*audit*<sup>23</sup>.

Successivamente alla Riforma europea dell'*Audit* sopra citata, la qualità della revisione legale ha continuato a essere una materia di attualità analizzata sotto diversi profili da parte delle Autorità di Vigilanza e degli *standard setter*, a livello sia internazionale sia nazionale. In tal senso possiamo inquadrare, per esempio, la recente pubblicazione da parte dell'*International Auditing and Assurance Standards Boards* (nel seguito "IAASB") dei tre nuovi standard professionali in materia di *quality management*<sup>24</sup>. Nelle intenzioni dello IAASB tali standard hanno l'obiettivo di portare i revisori e le società di revisione verso una sempre maggiore responsabilità delle rispettive *leadership* in merito al continuo miglioramento della qualità degli incarichi e all'adozione di azioni correttive a fronte di eventuali carenze riscontrate.

In tale ambito, merita di essere segnalato come l'evoluzione tecnologica stia assumendo un ruolo di crescente importanza anche nell'attività di revisione, similmente a molti altri contesti, con impatti a volte anche significativi su numerose aree di attività in conseguenza dell'utilizzo di nuovi strumenti e tecniche. L'uso appropriato di idonee soluzioni tecnologiche può dunque contribuire a rendere maggiormente efficiente lo svolgimento delle attività di revisione e a incrementare l'*Audit Quality*.

### **3.2. Il conferimento dell'incarico di revisione a seguito della Riforma europea dell'*Audit***

Nel contesto richiamato al paragrafo che precede, il ruolo e le responsabilità attribuite al CCIRC rappresentano presidi rilevanti a supporto dell'*Audit Quality*, già a partire dal contributo che il CCIRC stesso fornisce nell'ambito del processo che conduce al conferimento dell'incarico di revisione. In tal senso si veda, per esempio, il documento della *Federation of European Accountants* ("FEE" – ora "*Accountancy Europe*")<sup>25</sup> in cui si afferma che "*FEE agrees that the audit committee is best placed to be responsible for the selection. The key issues are: ....(omissis)....as part of securing audit quality, to make sure that the selection criteria are fit for purpose.*".

<sup>23</sup> Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla disciplina relativa: (i) all'*audit tender* per il conferimento dell'incarico di revisione legale; (ii) ai presidi, anche di natura quantitativa, legati ai NAS; (iii) al riesame della qualità dell'incarico; (iv) alla Relazione Aggiuntiva per il CCIRC.

<sup>24</sup> International Standard on Quality Management (ISQM) 1, *Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements*; ISQM 2, *Engagement Quality Reviews*; International Standard on Auditing 220 (Revised), *Quality Management for an Audit of Financial Statements*. Tali standard entreranno in vigore il 15 dicembre 2022.

<sup>25</sup> FEE, Briefing Paper "*The impact of the audit reform on audit committees in Europe*", gennaio 2016, pag. 4.

Prima della Riforma europea dell'*Audit* si era sviluppato un ampio dibattito su quale fosse il soggetto più appropriato per designare il revisore, definire la sua remunerazione e la durata dell'incarico. Il Libro Verde "*La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi*" del 2010 contiene un'osservazione critica sul fatto che i revisori contabili fossero designati e remunerati dall'entità sottoposta a revisione, potendo rappresentare tale circostanza una distorsione nel sistema delle reciproche responsabilità. Conseguentemente, la Commissione europea ha proposto in quella sede di valutare se fosse meglio che la designazione e la remunerazione del revisore venissero demandate ad un terzo, quale un'Autorità di regolamentazione, piuttosto che alla società sottoposta a revisione.

Il Legislatore europeo, tenendo conto di tutti i contributi pervenuti, ha ritenuto però che l'onere burocratico e le altre controindicazioni di un sistema di designazione "esterno" fossero eccessivi. È stato così introdotto un nuovo processo per la selezione e la nomina del revisore degli EIP, mirante ad aumentare la trasparenza e la qualità della selezione.

In tale contesto, è stato riconfermato il ruolo di vigilanza attribuito, in continuità con la precedente normativa, al CCIRC e volto a garantire il rispetto delle previsioni normative oltre che a facilitare l'organo assembleare nell'assumere una decisione ponderata.

Sebbene fosse da tempo in essere la prassi, almeno per le società di maggiore dimensione, di seguire una procedura strutturata di selezione della società di revisione sotto la vigilanza del CCIRC, con l'articolo 16 del Regolamento EIP tale procedimento è stato dettagliatamente disciplinato, con l'introduzione di numerosi elementi di trasparenza e garanzia.

In particolare, la procedura di selezione prevista dal nuovo articolo 16 del Regolamento EIP, svolta sotto la vigilanza del CCIRC che ne è responsabile ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, può essere sintetizzata come segue:

- (i) l'EIP avvia il *tender* e invita i revisori e/o le società di revisione a parteciparvi<sup>26</sup>;
- (ii) l'EIP predispone i documenti del *tender* contenenti criteri di selezione trasparenti e non discriminatori<sup>27</sup>;

---

<sup>26</sup> In particolare, la norma prevede che l'EIP possa invitare qualsiasi revisore legale, sebbene la stessa richieda esplicitamente che non debbano essere discriminate società di revisione di piccole dimensioni tramite una "organizzazione" del tender che contenga elementi tali da determinarne in sostanza l'esclusione.

<sup>27</sup> Per quanto concerne un'esemplificazione dei criteri di selezione, cfr., sul punto, anche ASSONIME, cit., pag. 47.

- (iii) l'EIP valuta le risposte ricevute e predispone la relazione sulle conclusioni della procedura di selezione che viene approvata dall'owner del processo, vale a dire il CCIRC<sup>28</sup>;
- (iv) a seguito della conclusione della procedura di selezione, il Comitato esprime una raccomandazione "motivata" contenente almeno due possibili alternative di conferimento. Tale raccomandazione deve anche esprimere una preferenza debitamente giustificata per una delle due alternative;
- (v) la nomina è effettuata dall'organo assembleare tra i revisori partecipanti alla gara, tenendo in considerazione la raccomandazione del CCIRC. L'assemblea è libera di conferire l'incarico non al revisore su cui l'Audit Committee ha espresso la propria preferenza ma all'altro soggetto raccomandato dall'organo di controllo<sup>29</sup>.

Affinché il processo consenta di giungere alla scelta migliore in termini di *Audit Quality*, occorre che lo stesso permetta alle società di revisione partecipanti al *tender* di ottenere le informazioni necessarie per le valutazioni richieste dall'art. 10 comma 10, del D. Lgs. 39/2010, ai fini della determinazione del corrispettivo. Il revisore, nel formulare la propria proposta, deve tenere in considerazione "a) *la dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché i profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; b) la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione ed indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.*"

---

<sup>28</sup> Come chiarito da ASSIREVI nel Position Paper – "Questioni interpretative sull'applicazione del regolamento (UE) n. 537/2014 e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 in attuazione della direttiva 2014/56/UE" (Giugno 2021), Q&A 1.8: "pur in assenza di specifiche indicazioni sul punto, ASSIREVI ritiene che il comitato per il controllo interno sia tenuto alla predisposizione di documentazione nella quale viene dato atto dell'adempimento dell'obbligo imposto dalla norma in esame e ne viene formalizzato il suo svolgimento. Si potrebbe, ad esempio, trattare di un verbale nel quale il comitato per il controllo interno esamina la relazione predisposta dall'ente sottoposto a revisione e provvede alla sua convalida".

<sup>29</sup> Cfr. ASSIREVI, Position Paper – "Questioni interpretative sull'applicazione del regolamento (UE) n. 537/2014 e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 in attuazione della direttiva 2014/56/UE", cit., Q&A 1.10 secondo cui "si ritiene dunque che l'assemblea sia sempre libera di conferire l'incarico non al revisore su cui l'Audit Committee ha espresso la propria preferenza ma all'altro soggetto raccomandato dall'organo di controllo".

Sotto un altro profilo, si ricorda che sono previste semplificazioni per gli EIP con una ridotta capitalizzazione di mercato (inferiore ai 100 milioni sulla base dei valori di quotazione alla data di chiusura dei tre precedenti anni solari) o per gli EIP di piccole o medie dimensioni (imprese che in base all'ultimo bilancio annuale non superano due dei seguenti limiti: 250 dipendenti, 43 milioni di attivo e 50 milioni di ricavi). Tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di strutturare la procedura di selezione secondo i requisiti dettati dalla norma, ma restano fermi gli altri obblighi tra cui ad esempio quello di esprimere una raccomandazione da parte del CCIRC ai fini della nomina del revisore.

Come anche chiarito dal Documento di Ricerca Assirevi n. 224 – “*L’impatto della fase di conferimento dell’incarico sulla qualità della revisione*” (Gennaio 2019), al cui contenuto si rinvia, ai fini di definire un’appropriata proposta di incarico il revisore è in particolare chiamato a conoscere i rischi aziendali, a identificare quelli che possono avere effetti significativi sul bilancio nel suo complesso e a comprendere quanto posto in essere dagli organi amministrativi proprio per evitare o gestire tali rischi, nonché i loro riflessi sull’informativa finanziaria. Tra le informazioni rilevanti per formulare una proposta di elevata qualità sono ricomprese quelle relative:

- (i) ai rischi connessi al *business* della società e del relativo gruppo;
- (ii) ai rischi di errore connessi all’informativa finanziaria della società e del relativo gruppo;
- (iii) ai rischi di frode;
- (iv) alla dimensione e alla tipologia di attività della società chiamata a conferire l’incarico, nonché alle peculiarità dell’*industry* cui essa appartiene;
- (v) all’adeguatezza e all’integrità del *management*;
- (vi) alle caratteristiche del sistema di controllo interno relativo all’informativa finanziaria;
- (vii) alle *financial performance*;
- (viii) alla tipologia di *financial reporting*;
- (ix) alla complessità dell’attività di *audit* da svolgere.

Le informazioni chiave sopra descritte, messe a disposizione dei potenziali revisori entranti, consentono ai partecipanti al *tender* di valutare l’*effort* per l’esecuzione dell’incarico, nonché di specificare come esso sarà distribuito durante il corso dell’esercizio.

Nel contesto appena delineato, il CCIRC ha la concreta possibilità, per il proprio ruolo e posizione all’interno della Società, di supportare il revisore nell’acquisire tale comprensione.

### **3.3. Il ruolo del CCIRC nel processo di conferimento dell’incarico di revisione**

Come anticipato nel precedente paragrafo, tra i momenti determinanti per il miglioramento della qualità dell’*audit* deve essere senza alcun dubbio annoverato il conferimento dell’incarico di revisione.

Il Financial Reporting Council (FRC), ricordando le responsabilità degli *Audit Committee* in tale fase, sottolinea che “*The ultimate goal of the tender process is to appoint the audit firm that will provide the highest quality, most effective and efficient audit*”<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> FRC, *Audit Tenders– Notes on best practice*, febbraio 2017, pag. 5.

È pertanto essenziale che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei presidi previsti dalla normativa al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra citati. Conseguentemente, centrale risulta il ruolo assegnato al CCIRC, nella vigilanza dell'intero processo di selezione predisposto dalla società conferente l'incarico in ottemperanza alle previsioni del Regolamento EIP.

In particolare, come indicato nelle “*Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*” – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili – aprile 2018 (“*Norme di Comportamento Società Quotate*”), nella fase di programmazione del processo di selezione il CCIRC vigila affinché:

- (i) la società predisponga, con criteri trasparenti e non discriminatori, una procedura di selezione dei revisori o delle società di revisione;
- (ii) la procedura individui criteri di valutazione oggettivi, anche tramite un *assessment checklist* e un modello di *scoring*;
- (iii) la società predisponga documenti ed informazioni che consentano di comprendere l'attività svolta dalla medesima e l'estensione e la tipologia dei servizi di revisione legale da effettuare;
- (iv) l'organizzazione della procedura di selezione non precluda in alcun modo la partecipazione delle società di revisione di minori dimensioni.

Con specifico riguardo ai criteri di selezione e alla loro definizione, si segnala che il Financial Reporting Council ha indicato alcuni aspetti che potrebbero essere tenuti in considerazione<sup>31</sup> e, più di recente, anche il CEAOB ha definito

---

<sup>31</sup> Solo a fini di completezza informativa, si ricorda che il *regulator* UK ha evidenziato i seguenti fattori:

- “*The overall level of resource (including the seniority and experience of key staff) that will be dedicated to the audit;*
- *Industry expertise of the firm and audit team;*
- *The depth of expertise within, or available to the firm – having, or developing, sufficient partners and staff with relevant expertise to allow for unforeseen events (such as illness) and transitions when meeting rotation requirements;*
- *Experience and audit quality record of the lead partner and the firm;*
- *Experience of other key members of the audit team;*
- *The proportion of audit hours that will be carried out by senior members of the audit team compared to the entire audit team;*
- *The availability and use of specialists where appropriate;*
- *Planned use of technology in the audit process;*
- *Use of centralised service centres for the audit (sometimes referred to as ‘offshoring’) and how quality of that work is controlled;*
- *Geographical coverage of the firm and its network, especially where the engagement is a group with a diverse global or regional footprint;*
- *Experience in transitioning similar audits; and*
- *Results of external and internal audit quality inspections of the audit firm and how any issues have been addressed”* (cfr. FRC, *Audit Quality – Practice aid for audit committees*, cit., pagg. 7-8).

linee guida da seguire nel processo di nomina del revisore da parte degli EIP e con riferimento al ruolo degli *Audit Committee* in tale processo<sup>32</sup>.

Sempre con riferimento alla fase relativa alla selezione, il CCIRC vigila, tra l'altro, che siano esaminate le proposte dei revisori e delle società di revisione pervenute a seguito dell'invito e siano rispettati i criteri predeterminati per la valutazione.

Conseguentemente, l'aspettativa di tutti i soggetti interessati alla qualità delle informazioni ottenibili dai bilanci è che il CCIRC sia coinvolto nel processo di selezione con una diretta partecipazione dei suoi componenti.

Prima di soffermarsi su alcuni elementi che il Comitato potrebbe tenere in considerazione in vista del conferimento dell'incarico, pare opportuno evidenziare talune peculiarità che caratterizzano l'attività di *audit* e che tecnicamente non rendono applicabili all'incarico di revisione clausole talvolta inserite da funzioni aziendali (quali ufficio acquisti, *procurement*, ufficio legale, ecc.) nei contratti con fornitori di servizi aventi natura e caratteristiche diverse. Ciò anche al fine di agevolare il monitoraggio che il CCIRC è tenuto a porre in essere nella fase di selezione.

Come noto, l'attività di revisione è disciplinata da una normativa *ad hoc* che detta, tra le altre, specifiche regole in materia conferimento ed interruzione dell'incarico, obblighi di riservatezza del revisore, regime di responsabilità, rapporti tra *auditor* ed Autorità di Vigilanza. L'attività di *audit*, peraltro, viene svolta in conformità a statuiti principi di revisione che contengono regole tecniche e linee guida per la pianificazione e lo svolgimento dell'attività medesima, i quali rimettono comunque al giudizio professionale del revisore la scelta dell'approccio di revisione da adottare e delle procedure da svolgere in concreto. Conseguentemente, la revisione non può essere considerata attività standardizzata, diversamente da altri servizi di cui solitamente le società si avvalgono.

Alla luce di quanto brevemente ricordato, si ritiene che ai contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di *audit* non siano applicabili, a titolo esemplificativo clausole che:

- (i) prevedono la risoluzione automatica del contratto al verificarsi di determinate situazioni, senza adeguata considerazione della disciplina specifica in materia di interruzione anticipata dell'incarico di revisione prevista dall'art. 13 D. Lgs. 39/2010 e dal D.M. 261/2012;

---

<sup>32</sup> CEAOB *Guidelines, Appointment of Statutory Auditors or Audit Firms by Public Interest Entities* – Marzo 2021.

- (ii) includono specifici impegni di riservatezza da parte del revisore che non tengono conto degli obblighi di comunicazione/segnalazione alle Autorità di Vigilanza previsti dalla normativa di riferimento;
- (iii) includono specifici impegni di comunicare l'effettuazione di verifiche e/o ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza, ancorché non divulgate al pubblico;
- (iv) includono nei contratti di revisione di tutte le società estere del gruppo previsioni che rinviano a normative nazionali (ad esempio D. Lgs 231/2011), o financo prevedono la giurisdizione esclusiva in Italia con riguardo ad attività svolte all'estero e non soggette alla normativa nazionale;
- (v) prevedono una durata allineata alla normativa italiana anche per gli incarichi delle società controllate residenti in Paesi esteri dove per disciplina applicabile l'incarico viene conferito per una durata inferiore;
- (vi) contengono previsioni in materia di sicurezza che di fatto possono determinare limitazioni all'accesso da parte della società di revisione e quindi allo svolgimento delle procedure di revisione richieste dai principi di revisione applicabili;
- (vii) influiscono sull'organizzazione del lavoro di revisione, quali ad esempio clausole contenenti la previa approvazione da parte della società di nuovi componenti del *team* di revisione o di consulenti esterni che il revisore ritenga necessario coinvolgere in qualità di esperti e/o specialisti o la possibilità di sostituire un componente del *team* di revisione solo previa autorizzazione della società<sup>33</sup>;
- (viii) contemplino forme di verifica, accettazione e/o collaudo del risultato delle attività di revisione;
- (ix) richiedono di includere nell'offerta, senza che siano forniti elementi concreti della fattispecie sulla cui base il revisore possa effettuare una specifica valutazione del lavoro da svolgere, la prestazione di servizi non di *audit*, né ad esso complementari, disciplinati da norme e/o principi di revisione di volta in volta applicabili<sup>34</sup>.

Analogamente, si ritiene che per gli incarichi di *audit* non risultino pertinenti, in assenza di specifici obblighi derivanti dall'espressa applicazione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), clausole che traggono spunto dalla ben diversa contrattualistica pubblica per l'affidamento di appalti di servizi.

<sup>33</sup> Tale approccio risulta in effetti non in linea con le regole prescritte in capo al revisore legale dai principi di revisione applicabili in materia di organizzazione delle risorse.

<sup>34</sup> La necessità di tali informazioni rappresenta un elemento essenziale richiamato dai principi professionali di riferimento in ordine all'accettazione degli incarichi.

Chiarito quanto sopra in ordine alle peculiarità dell'attività di *audit* che vanno tenute in considerazione in sede di predisposizione dei contratti, è possibile ora illustrare alcuni aspetti sui quali il Comitato potrebbe focalizzare la propria attenzione nell'ambito del processo di conferimento dell'incarico – aspetti che variano al variare delle circostanze dell'incarico stesso.

Tra gli aspetti da considerare rientrano:

*A) La tempistica del tender*

In considerazione della rilevante attività e impegno richiesto dal processo di selezione, il Comitato, unitamente al *management* della società, terrà in debita considerazione i termini previsti dalla normativa, nonché la conseguente tempistica necessaria per le varie fasi del *tender*, da definire con adeguato anticipo in considerazione delle specifiche circostanze.

In particolare, tra le circostanze che, in linea di principio, potrebbero influenzare la tempistica del *tender* rientrano, sempre in via esemplificativa:

- (i) i previsti cambiamenti strategici e operativi relativamente al *business* della società, incluse eventuali operazioni straordinarie di acquisizione o vendita o rilevanti modifiche nei sistemi informativi;
- (ii) l'opportunità di prevedere un periodo di *handover* tra il revisore entrante e il revisore uscente, la cui importanza è oggi sottolineata espressamente dallo stesso Regolamento EIP all'art. 18. Ciò al fine di facilitare il processo informativo ed il relativo flusso e consentire di gestire, per tempo, relazioni e situazioni potenzialmente idonee a minacciare l'indipendenza del revisore entrante;
- (iii) la gestione della prestazione di servizi *non audit* (ad esempio servizi fiscali o di revisione interna), in corso o di prossima richiesta, che potrebbero vedere il coinvolgimento delle società di revisione partecipanti al *tender* o delle entità della loro rete;
- (iv) l'allineamento del nuovo incarico di revisione con quello delle società del gruppo.

*B) L'invito alla gara e la documentazione del tender*

L'invito a partecipare alla gara per il conferimento dell'incarico di revisione è generalmente corredato da una mole di documenti che affrontano numerosi aspetti riguardanti sia le specifiche circostanze della Società e del suo gruppo che l'attività di revisione e che contengono richieste di informazioni molto dettagliate che la società di revisione deve fornire per poter partecipare al processo di selezione.

L'analisi della documentazione di gara e la raccolta delle informazioni da fornire richiede normalmente un significativo impegno in termini di tempo e

risorse dedicate da parte delle società di revisione che partecipano alla gara, così come per la società e per il CCIRC che devono successivamente vagliarle. Pertanto, una preventiva accurata selezione delle informazioni utili nelle circostanze è un fattore chiave per l'efficienza e l'efficacia del processo.

*C) I servizi professionali in essere*

La prestazione di NAS da parte della società di revisione o di società appartenenti alla relativa rete comporta necessariamente una valutazione di opportunità, da parte della società, circa la loro prosecuzione a seguito del conferimento dell'incarico di revisione. Il CCIRC fornisce il proprio fondamentale contributo, anche sotto questo profilo, alla valutazione dei requisiti di indipendenza dei soggetti invitati al *tender*. Lo svolgimento di tale analisi dovrà essere effettuato in tempo utile per giungere alle scelte più appropriate in considerazione dei limiti posti dalle vigenti regole di indipendenza.

*D) I revisori coinvolti nel processo di selezione*

Come già richiamato, i criteri di selezione devono essere trasparenti e non discriminatori e, pertanto, gli stessi possono tenere in considerazione le complessità del lavoro da svolgere quali la copertura territoriale o le competenze maturate nello specifico settore, ma non devono fare riferimento ad aspetti quali il fatturato delle società di revisione con la finalità di escludere quelle di dimensioni limitate.

Il CCIRC terrà quindi in opportuna considerazione anche società di revisione di più limitata dimensione, se comunque in grado di rispettare i criteri di selezione stabiliti e qualsiasi altra considerazione di natura qualitativa, inclusi i requisiti di indipendenza.

*E) L'accesso alle informazioni necessarie al revisore ai fini della partecipazione al processo di selezione*

Per poter presentare una proposta "di qualità" parrebbe necessario che i partecipanti al processo di selezione abbiano la possibilità di accedere a tutte le informazioni rilevanti, tra cui quelle relative alle aree di rischio, alle caratteristiche del sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria, alle tematiche connesse ai rapporti con parti correlate.

Come suggerito dal Documento di Ricerca Assirevi n. 224 – *"L'impatto della fase di conferimento dell'incarico sulla qualità della revisione"* sopra citato, *"la formulazione di proposte di incarico in grado di rispecchiare in concreto le caratteristiche e le criticità dell'attività di revisione del bilancio di un'impresa sono idonee a favorire la trasparenza e la concorrenza sul mercato dell'audit. Tali elementi, infatti, hanno un diretto impatto anche sulla qualità dell'attività professionale richiesta"*.

Fonti di tali informazioni possono essere la direzione aziendale, il CCIRC ed il revisore uscente<sup>35</sup>.

Nell'ambito del *tender process*, pertanto, è importante la vigilanza del CCIRC a che tutti i revisori coinvolti possano avere accesso alle informazioni ritenute necessarie, nei dovuti tempi e con la necessaria estensione. Sul punto, lo stesso FRC indica che *“Access to management is another important part of the tender processes, enabling firms to gain an understanding of the business, but also providing a valuable opportunity to assess the audit team member. Entities should ensure that all firms are given equal access to management”*.

#### F) Altre informazioni

La relazione di trasparenza prevista dall'art. 13 del Regolamento EIP contiene al suo interno una specifica sezione in cui viene descritto il sistema di controllo della qualità del revisore e riportata una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione sull'efficacia del suo funzionamento. Anche tale documento, pertanto, rappresenta una fonte di informazioni utili per poter giungere alla selezione.

## 4. AUDIT COMMITTEE E AUDIT QUALITY – SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AUDIT COMMITTEE E REVISORE

### 4.1 La rilevanza della reciprocità dello scambio di informazioni tra Audit Committee e revisore

Come chiaramente delineato dal *framework* normativo e professionale di riferimento che verrà analizzato nel successivo paragrafo 4.2, lo scambio di informazioni tempestivo tra l'*Audit Committee* ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti è richiesto dal TUF<sup>36</sup> per le società con azioni quotate e dal codice civile<sup>37</sup> per le società non quotate. La differente natura delle funzioni svolte dal revisore e dall'*Audit Committee* fa sì che le informazioni a disposizione di ciascuno di essi siano diverse. AC e revisore dovrebbero pertanto scambiarsi flussi informativi reciproci per assolvere ai rispettivi doveri e responsabilità.

La rilevanza di questo scambio di flussi informativi tra *Audit Committee* e revisore ai fini del perseguimento di elevati standard di *Audit Quality* è stata enfatizzata da vari *Regulator*, sottolineando la necessità che lo stesso abbia caratteristiche di reciprocità, oltre che di trasparenza, qualità di contenuti e frequenza.

<sup>35</sup> Per un maggiore dettaglio di alcune tra le principali informazioni chiave che potranno essere messe a disposizione dei partecipanti alla procedura di *tender*, si rinvia all'Allegato 1 del Documento di Ricerca n. 224.

<sup>36</sup> Art. 150 comma 3 TUF - Il collegio sindacale e il revisore legale o la società di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

<sup>37</sup> Art. 2409-*septies* cod. civ. - Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

In particolare, sotto il profilo della reciprocità, è stato più volte auspicato un flusso comunicativo sistematicamente e costantemente biunivoco.

In tali termini si è espresso lo IOSCO, nel Report precedentemente citato:

- *“The audit committee and auditors should have open communications, both with and without management being present, on matters that can affect the quality of financial reporting, including systems, processes, risks and key reporting issues.”*
- *“An audit committee should establish a direct line of communication between the audit committee and the auditor. The quality of communications between directors and audit committees and the auditor is important in supporting audit quality.”*
- *“Open, timely and meaningful communication between the auditor and the audit committee is important in fulfilling the responsibilities of both the auditor and audit committee. Two-way communication between the auditor and the audit committee members helps the auditor to obtain information that is relevant to the audit and assists the audit committee and directors in overseeing the financial reporting process.”*
- *“Communications between the auditor and the audit committee must not undermine the auditor's independence or the effectiveness of performance of the audit or auditing procedures.”*
- *There is an open dialogue between the auditor and the audit committee on matters affecting the financial report, the audit and audit quality.”*

Simili posizioni sono state espresse, tra gli altri, anche dall'International Forum of Independent Audit Regulators (“IFIAR”)<sup>38</sup> oltre che dal Financial Reporting Council (“FRC”)<sup>39</sup>.

Nel prosieguo del presente capitolo lo scambio di informazioni tra *Audit Committee* e revisore verrà contestualizzato nel *framework* normativo e professionale di riferimento a livello nazionale, ed esplorato in maniera analitica in termini di possibili contenuti.

Da ultimo, si ricorda che, come noto, l'AC è chiamato a segnalare all'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 149, comma 3, TUIF, le irregolarità riscontrate nell'ambito della propria attività. Tali obblighi di comunicazione sono stati

---

<sup>38</sup> IFIAR - Audit Committees and Audit Quality Trends and Possible Areas for Further Consideration: “3.5 Effective communication between the auditor and the audit committee is widely required - ... (omissis) ... the above suggests that the auditor's communication with the audit committee can be an important part of the audit process and the enhanced communication between the auditor and the audit committee can be beneficial to both parties in their respective duties...(omissis)”.

<sup>39</sup> FRC - Audit Quality Practice aid for audit committees - Audit Committees and Auditor Interaction: “Regular and open communication and interaction can help both the audit committee and the auditor fulfil their responsibilities, and is an iterative process”.

interpretati da pronunce giurisprudenziali in senso estensivo e non solo limitatamente alle irregolarità gravi o comunque significative. In questo contesto, gli elementi trasferiti nello scambio di informazioni tra AC e revisore potranno agevolare detti flussi informativi diretti all'Autorità di vigilanza.

## 4.2. Riferimenti allo scambio di informazioni rinvenibili nel *framework* normativo e professionale

### 4.2.1. Premessa: descrizione del *framework* normativo e professionale

Plurimi sono i riferimenti allo scambio di informazioni rinvenibili nel *framework* normativo e professionale di riferimento. A livello normativo, si segnalano le già citate previsioni dell'art. 150, comma 3, TUF secondo cui *“il collegio sindacale ed il revisore si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti”* e dell'art. 2409-septies cod. civ. secondo cui: *“il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti”*<sup>40</sup>.

Le norme appena richiamate lasciano i due interlocutori *“liberi”* nella scelta dei modi della comunicazione, sia essa verbale<sup>41</sup>, scritta o trasmessa per via telematica, *“purché la prescrizione di tempestività sia comunque rispettata”*<sup>42</sup>. In particolare, la comunicazione può ritenersi tempestiva qualora *“l'informazione pervenga al destinatario in tempo utile per il suo eventuale utilizzo”*<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> Il flusso informativo tra Audit Committee e revisore legale imposto dalle norme richiamate deve essere considerato alla stregua di un dovere giuridico. In effetti, il mancato scambio di informazioni rilevanti costituisce fonte di responsabilità quando, ai sensi degli artt. 2407 e 2409-sexies: *“a) tale scambio sarebbe apparso doveroso anche al diligente professionista medio del controllo (sull'amministrazione o contabile); e b) contestualmente si accerti che, se quello scambio fosse avvenuto, si sarebbe impedito il sorgere, oppure l'aggravarsi, dei danni arrecati”* (cfr. M. MAGGIOLINO, *Commento sub art. 2409-septies*, in *Collegio sindacale. Controllo contabile* a cura di F. Ghezzi, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da L.A. Bianchi, F. Ghezzi, P. Marchetti, M. Notari, Milano, 2005, pag. 626).

<sup>41</sup> Cfr., però, M. MAGGIOLINO, *cit.*, pag. 634, secondo cui qualora i fatti siano comunicati oralmente, il revisore dovrebbe documentare l'avvenuta comunicazione nelle proprie carte di lavoro.

<sup>42</sup> Cfr. M. BUSSOLETTI, *Commento sub art. 2409-septies*, in *Commentario Romano al nuovo diritto delle società*, diretto da d'Alessandro, Padova, 2011, pag. 405. Con riguardo alle modalità di comunicazione cfr. E. TONELLI, *Commento sub art. 150 T.U.F.*, in *Il testo unico della finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, Torino, 2012, pag. 2021, il quale esclude l'ammissibilità di informazioni orali al di fuori della riunione del collegio sindacale perché una simile forma di comunicazione non lascerebbe traccia, rendendo *“oltremodo incerti sia i contenuti dell'avvenuta informazione, sia la loro stessa esecuzione”*.

<sup>43</sup> Cfr. L. QUAGLIOTTI, *Commento sub art. 2409-septies*, in *Codice commentato delle società*, a cura di N. Abriani e M. Stella Richter, Torino, 2010, pag. 1271. Nello stesso senso, G. BIANCHI, *I flussi informativi*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, diretto da M. Irrera, Bologna, 2016, pag. 237; CONSOB, *I controlli interni nelle società quotate*, Quaderno giuridico n. 4 del settembre 2013, a cura di G. Gasparri, pag. 67, nt. 266; L. BENATTI, *Commento sub art. 2409-septies cod. civ.*, in *Commentario T.U.F.*, a cura di F. Vella, II, Torino, 2012, pag. 1622; M. MAGGIOLINO, *cit.*, pag. 634. Sul cfr. anche C. SASSO, *Commento sub art. 2409-septies*, in *Commentario breve al diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2012, pag. 680, il quale tuttavia precisa che potrebbe considerarsi tempestiva la comunicazione effettuata prima della successiva riunione prevista per il revisore o il collegio sindacale.

Come indicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), le informazioni oggetto di comunicazione tra *Audit Committee* e revisore sono quelle necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti<sup>44</sup>. Il che, secondo quanto sottolineato in dottrina, “*esclude pochissime informazioni dall’obbligo di scambio reciproco*”, essendo i dati raccolti da detti soggetti utili per l’espletamento di entrambe le funzioni di vigilanza e di revisione legale<sup>45</sup>.

Tra le norme in tema di flussi informativi, viene poi in rilievo, per gli EIP, il già richiamato art. 19 del D. Lgs. 39/2010 ai cui sensi il CCIRC riceve, ex art. 11 del Regolamento EIP, la Relazione Aggiuntiva.

Un importante contributo nell’identificazione delle circostanze concrete in cui si generano flussi informativi dai collegi sindacali verso i revisori e viceversa è fornito dai Principi di Revisione Internazionali ISA (Italia) (nel seguito “ISA (Italia)”) e dalle Norme di Comportamento Società Quotate<sup>46</sup>.

#### **4.2.2. I flussi informativi dall’Audit Committee verso il revisore alla luce del framework professionale**

Esaminando più in dettaglio gli ISA (Italia) e le Norme di Comportamento Società Quotate, è possibile anzitutto individuare molteplici situazioni in cui il flusso informativo dall’AC è rilevante per lo svolgimento dell’attività di revisione.

Si tratta di circostanze che interessano le varie fasi dell’*audit* a partire dalla (i) pianificazione e definizione della strategia generale di revisione, passando per (ii) la determinazione delle soglie di significatività e (iii) la comprensione del sistema di controllo interno, fino (iv) all’acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati per la formazione del giudizio professionale sul bilancio.

Esiste poi un Principio di Revisione che sintetizza l’importanza del flusso informativo tra revisori e *Audit Committee* e individua le conseguenze di eventuali inadeguatezze dello stesso in capo al soggetto incaricato della revisione. Si tratta dell’ISA (Italia) 260 relativo alla comunicazione con i responsabili delle attività di *governance* nella revisione contabile del bilancio<sup>47</sup>. All’interno del principio in esame, i responsabili delle attività di *governance* vengono identificati con coloro che supervisionano la direzione strategica dell’impresa e gli obblighi di rendicontazione della stessa. L’ISA (Italia) 260

<sup>44</sup> Cfr. CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, norma Q.5.3, 2018.

<sup>45</sup> Cfr. L. BENATTI, *op. cit.*, pag. 1622.

<sup>46</sup> Utili riferimenti sono anche contenuti nelle “*Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*” (nel seguito “*Norme di Comportamento Società Non Quotate*”). La versione attualmente vigente è datata 12 gennaio 2021.

<sup>47</sup> Cfr. F. BALLARIN, *I nuovi ISA Italia*, in *Il commercialista veneto*, 228, nov-dic 2015, pagg. 2-3.

evidenza che un'efficace comunicazione reciproca tra revisore e responsabili delle attività di *governance* è importante in quanto assiste tali soggetti *“nella comprensione degli aspetti relativi al contesto della revisione contabile e nello sviluppo di un rapporto di collaborazione costruttivo”*.

Tale principio sottolinea inoltre che lo scambio di informazioni *“assiste il revisore nell’acquisizione di informazioni pertinenti alla revisione contabile dai responsabili delle attività di governance [...], ad esempio, [...] nella comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, nell’identificazione di appropriate fonti di elementi probativi e nel fornire informazioni relative a operazioni o eventi specifici”* (par. 4).

Una simile assistenza assume per il revisore rilievo centrale, tanto che il paragrafo 22 dell’ISA (Italia) 260 stabilisce che egli debba valutare se la comunicazione reciproca con i responsabili dell’attività di *governance* sia stata adeguata ai fini dell’attività di revisione e che, in caso negativo, debba considerarne *“l’eventuale effetto sulla propria valutazione dei rischi di errori significativi e sulla capacità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati”*, intraprendendo se necessario azioni appropriate.

A tale proposito, il paragrafo A51 del principio individua i fattori che il revisore deve esaminare per determinare l’adeguatezza della comunicazione reciproca con i responsabili delle attività di *governance*. Egli deve tenere conto, in particolare, di quanto segue:

- “- l’appropriatezza e la tempestività delle azioni intraprese dai responsabili delle attività di governance in risposta agli aspetti evidenziati dal revisore [...];*
- l’evidente trasparenza dei responsabili delle attività di governance nelle loro comunicazioni con il revisore;*
- la volontà e la capacità dei responsabili delle attività di governance di incontrare il revisore senza la presenza della direzione;*
- l’evidente capacità dei responsabili delle attività di governance di comprendere appieno gli aspetti evidenziati dal revisore come, ad esempio, la misura in cui i suddetti responsabili investigano sulle problematiche e mettono in discussione le raccomandazioni fatte a loro;*
- difficoltà nello stabilire con i responsabili delle attività di governance una comprensione reciproca in merito a forma, tempistica e contenuti generali previsti per le comunicazioni;*
- quando tutti o alcuni dei responsabili delle attività di governance sono coinvolti nella gestione dell’impresa, la loro evidente consapevolezza di come gli aspetti discussi con il revisore si ripercuotono sulle loro*

*responsabilità di governance in senso lato e sulle loro responsabilità di direzione;*

- *se la comunicazione reciproca tra il revisore e i responsabili delle attività di governance soddisfa le disposizioni di legge e regolamentari applicabili”.*

Il principio in esame, peraltro, evidenzia che l'inadeguatezza della comunicazione reciproca con l'*Audit Committee* può indicare “*un ambiente di controllo insoddisfacente*” e influenzare il revisore nella valutazione dei rischi significativi (cfr. paragrafo A52) fino a condurlo, a seconda delle carenze riscontrate al riguardo, tra l'altro, a (i) esprimere un giudizio con modifica per limitazione allo svolgimento di procedure di revisione; (ii) comunicare con Autorità di Vigilanza o con l'assemblea degli azionisti; (iii) recedere dall'incarico.

Passando ad esaminare alcuni dei Principi di Revisione che evidenziano le fasi in cui l'informativa proveniente dall'AC è rilevante per il revisore, occorre innanzitutto soffermarsi sull'ISA (Italia) 200, che si occupa degli obiettivi generali dell'attività di revisione e, al paragrafo 13(j)(iii), attribuisce ai responsabili delle attività di *governance* il compito di fornire al revisore “(i) *accesso a tutte le informazioni, di cui [...] i responsabili delle attività di governance sono a conoscenza, che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti; (ii) ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere, ai fini della revisione, alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance*”.

Tra le fasi preliminari dell'attività di revisione legale, centrale è quella della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno. Il principio di riferimento di tale fase è l'ISA (Italia) 315, il quale stabilisce che il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, mediante una comprensione esaustiva degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione, conseguendo una base per definire e mettere in atto procedure a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi. Tenuto conto dei compiti affidati dalla legge all'*Audit Committee* in relazione al sistema di controllo interno, è inevitabile che, come indicato nel principio menzionato, molte delle informazioni acquisite dal soggetto incaricato della revisione legale per le finalità di cui all'ISA (Italia) 315 provengano dai responsabili delle attività di *governance*, che costituiscono, dunque, gli interlocutori privilegiati sulla materia.

A conferma di quanto sopra, le Norme di Comportamento Società Quotate stabiliscono che l'AC “*acquisisca la conoscenza del sistema di controllo interno, prendendo in considerazione la pianificazione e l'ambiente di controllo interno, il sistema di valutazione dei rischi aziendali, l'attività di controllo interno, le*

*procedure e i meccanismi di informazioni e di comunicazione, nonché l'attività di monitoraggio dei rischi", preoccupandosi, in particolare, di segnalare all'organo amministrativo eventuali profili di rischio, "sollecitando interventi correttivi, informandone anche il revisore legale o la società di revisione legale" (cfr. norma Q.3.5)<sup>48</sup>.*

L'ISA (Italia) 315 include poi tra i componenti del sistema di controllo interno l'ambiente di controllo di cui è parte l'attività svolta dai responsabili delle attività di *governance*. Il modo di operare dell'*Audit Committee* diventa dunque uno degli elementi oggetto di comprensione da parte del revisore.

Al riguardo, il paragrafo A78 dell'ISA (Italia) 315 precisa che, ai fini della comprensione dell'ambiente di controllo da parte dei revisori, assumono rilievo le caratteristiche relative all'indipendenza dei componenti dell'*Audit Committee* dalla direzione, alla loro esperienza ed autorevolezza, al loro coinvolgimento, alle informazioni che ricevono e all'appropriatezza delle loro azioni.

Sempre nel contesto delle fasi di pianificazione dell'attività di revisione, il revisore è altresì chiamato a individuare il livello di significatività, ovvero a stabilire se esistano una o più classi di operazioni, saldi contabili o informativa per i quali ci si possono attendere errori sotto una soglia identificata (soglia di significatività) tali da influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio. Anche in questo caso, il principio di revisione ISA (Italia) 320 prevede che il revisore *"può ritenere utile acquisire una comprensione dei punti di vista e delle aspettative dei responsabili delle attività di governance"* (paragrafo A12).

Altro profilo – oggetto di specifica analisi nel corso dell'attività di revisione – è costituito dalle operazioni con parti correlate. A tale proposito, assume rilevanza il principio di revisione ISA (Italia) 550 secondo il quale uno degli obiettivi che l'incaricato della revisione deve considerare nello svolgimento della propria attività si concretizza nell'acquisire *"elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al fatto se i rapporti e le operazioni con parti correlate siano stati appropriatamente identificati, contabilizzati e presentati in bilancio in conformità al quadro normativo stesso"* (cfr. paragrafo 9, lett. b)). Come esplicitato al paragrafo A15 delle Linee guida, tra i soggetti che si ritiene probabile abbiano conoscenza delle operazioni con parti correlate rientrano i responsabili delle attività di *governance* che, tenuto conto delle attribuzioni in

---

<sup>48</sup> Il revisore legale è destinatario del flusso informativo anche con riferimento alla vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo di cui alla norma Q.3.4, ove viene stabilita la necessaria sussistenza, tra gli altri requisiti, *"di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi generati anche con riferimento alle società controllate"*. Analoga previsione è contenuta alla norma 3.5 delle Norme di Comportamento Società Non Quotate.

materia loro affidate dalla legge, costituiscono anche per tale profilo un interlocutore privilegiato del revisore<sup>49</sup>.

Da ultimo, si rileva che all'AC è altresì richiesto di effettuare un controllo sintetico complessivo sul bilancio d'esercizio (e consolidato), al fine di verificare la correttezza del relativo processo di redazione. Nelle Norme di Comportamento Società Quotate si specifica che, ove l'organo di controllo interno "*nutra dubbi sulla rappresentazione delle poste di bilancio*", da un lato, può richiedere ulteriori informazioni all'organo amministrativo, al revisore legale o alla società di revisione legale e al preposto alla redazione dei documenti contabili e, dall'altro lato, è chiamato ad evidenziare "*al revisore legale o alla società di revisione legale le voci del bilancio ritenute, a suo giudizio, meritevoli di particolare analisi*" (cfr. norma Q.3.7)<sup>50</sup>.

Alla luce di quanto sopra, emerge con evidenza la numerosità delle aree in relazione alle quali la trasmissione di informazioni dall'*Audit Committee* al revisore appare rilevante per l'attività di *audit*.

#### **4.2.3. I flussi informativi dal revisore verso l'*Audit Committee* alla luce del framework professionale**

Passando poi all'analisi del flusso informativo proveniente dal revisore e diretto all'AC, gli ISA (Italia) individuano specifiche situazioni in cui le notizie comunicate dal soggetto incaricato della revisione assumono rilievo per lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei sindaci.

In particolare, lo stesso principio ISA (Italia) 260 sopra menzionato identifica le aree oggetto di comunicazione dal revisore ai responsabili dell'attività di *governance*. Si tratta, in particolare, delle informazioni circa la portata e la tempistica pianificate per l'attività di revisione, i risultati significativi emersi durante tale attività e i profili di indipendenza del revisore.

Per ciò che concerne la portata e la tempistica della revisione, il revisore è chiamato a provvedere ad una descrizione generale delle stesse, inclusi i rischi significativi identificati.

---

<sup>49</sup> In effetti, sul punto, la Norma di comportamento Società Quotate Q.3.11 ricorda che il collegio sindacale ha il "*compito specifico di verificare la conformità alla normativa di riferimento dell'impianto procedurale approntato dalla società, nonché di vigilare sulla corretta applicazione dello stesso in occasione del compimento di operazioni con parti correlate*". Tale norma sottolinea inoltre l'importanza che, nell'ambito della vigilanza sulle operazioni con parti correlate, i sindaci prestino particolare attenzione all'individuazione di tali parti correlate. Sul punto, cfr. anche la norma 3.4 delle Norme di Comportamento Società Non Quotate.

<sup>50</sup> Cfr. anche la norma 3.7 delle Norme di Comportamento Società Non Quotate, secondo cui: "*il Collegio sindacale può evidenziare al soggetto incaricato della revisione legale eventuali elementi del processo di informativa finanziaria ovvero rappresentazioni di voci contenute nel progetto di bilancio ritenuti, a suo giudizio, meritevoli di particolare analisi e richiedere allo stesso di comunicarne gli esiti*".

Con riguardo, poi, ai risultati emersi dalla revisione, gli ISA (Italia) richiedono al revisore di comunicare gli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall'impresa (principi contabili, stime contabili, informativa), nonché le difficoltà significative incontrate nel corso dell'*audit*.

In questa categoria vanno altresì annoverati gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione che sono stati discussi o oggetto di corrispondenza con la direzione.

Si considerino, infine, le circostanze che influiscono sul contenuto della relazione, con particolare riguardo all'indicazione di un'incertezza significativa relativa alla continuità aziendale (ISA (Italia) 570), agli aspetti chiave della revisione (in conformità all'ISA (Italia) 701) e ai richiami d'informativa o paragrafi relativi ad altri aspetti (ISA (Italia) 706).

Da ultimo, con riferimento all'indipendenza, nel caso di EIP, il revisore trasmette al CCIRC una dichiarazione nella quale attesta che il soggetto incaricato della revisione ha rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili e comunica al CCIRC stesso (i) tutti i rapporti tra il soggetto incaricato della revisione, i soggetti appartenenti alla rete e l'impresa che si può ragionevolmente ritenere abbiano un effetto sull'indipendenza, con l'indicazione dell'ammontare totale dei corrispettivi addebitati all'impresa e alle componenti controllate dalla stessa; e (ii) le relative misure di salvaguardia adottate al fine di eliminare le minacce all'indipendenza identificate o per ridurle ad un livello accettabile.

Come sopra illustrato, l'ISA (Italia) 315 e le Norme di Comportamento Società Quotate identificano le informazioni sul sistema di controllo interno che l'*Audit Committee* è chiamato a fornire al revisore al fine di una comprensione da parte di quest'ultimo del sistema di controllo finalizzata a definire procedure di revisione appropriate.

Nel contempo, qualora nel corso dell'*audit*, dall'applicazione delle procedure adottate, il revisore identifichi carenze significative nel controllo interno, l'ISA (Italia) 265 ricorda quali, tra le carenze identificate, sono oggetto di comunicazione ai responsabili delle attività di *governance*<sup>51</sup>.

Anche tale profilo richiama dunque all'attenzione un flusso informativo tra revisori e *Audit Committee* avente carattere bilaterale.

L'ISA (Italia) 265 dispone che il revisore descriva le carenze riscontrate eventualmente raggruppandole e spiegandone i potenziali effetti, tenuto conto che scopo dell'attività di revisione è l'espressione di un giudizio sul bilancio nel suo complesso, che l'attività del revisore sul controllo interno relativo alla

---

<sup>51</sup> Cfr. F. BALLARIN, *cit.*, pagg. 2-3.

redazione del bilancio è finalizzata alla definizione delle procedure di revisione (e non all'espressione di un giudizio sull'efficacia del controllo interno) e che le carenze identificate sono limitate a quelle che il revisore ha ritenuto sufficientemente importanti.

Al riguardo, giova ribadire che l'interesse del revisore per il controllo interno della società è, come noto, strettamente connesso alla individuazione delle procedure di revisione da svolgere. Un sistema di controllo interno adeguato comporta infatti una maggiore affidabilità complessiva dell'informativa fornita dalla direzione aziendale al revisore. Diversamente, un sistema di controllo interno che evidenzia limiti e carenze comporterà un incremento dell'ampiezza delle verifiche da parte del revisore e quindi una pianificazione delle procedure differente.

In sostanza, alla luce di tutto quanto sopra, emerge la rilevanza attribuita sia dal Legislatore sia dai principi professionali di riferimento al tema dei flussi informativi reciproci tra revisore e *Audit Committee*.

#### **4.3. Il contenuto delle informazioni che l'*Audit Committee* trasmette al revisore e la relativa tempistica**

##### **4.3.1. Premessa**

Come più volte ricordato, l'*Audit Committee* riveste un ruolo importante nel supportare l'*Audit Quality*. In tale prospettiva, e alla luce del *framework* normativo e professionale sopra menzionato, l'AC risulta chiamato, nell'ambito del reciproco scambio di informazioni, a mettere a disposizione del revisore, al fine di consentirgli di avere un quadro completo della società, della sua organizzazione e del suo andamento, necessario per svolgere efficacemente le procedure richieste dai principi di revisione e giungere all'espressione del giudizio sul bilancio, i dati e le informazioni acquisite nell'espletamento dei propri compiti.

Premesso quanto sopra, nel prosieguo si fornisce un'illustrazione delle principali categorie di informazioni che sono a disposizione dell'*Audit Committee* e che, data la loro rilevanza per lo svolgimento dell'attività di revisione alla luce del *framework* normativo e professionale di riferimento, sarebbe opportuno costituissero un tempestivo flusso informativo verso il revisore del bilancio.

##### **4.3.2. Il contenuto delle informazioni che l'*Audit Committee* trasmette al revisore**

###### **4.3.2.1 Adeguatezza degli assetti organizzativi (in particolare del SCIGR)**

Tra i compiti affidati dalla legge all'*Audit Committee*, come già sottolineato, vi è la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sull'adeguatezza e funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi ("SCIGR").

Le informazioni relative all'assetto organizzativo e al sistema di controllo interno a disposizione dell'*Audit Committee*, senz'altro rilevanti per l'attività di revisione, tra l'altro riguardano:

- (i) la comprensione, da parte dell'AC, dei principali fattori di rischio aziendali (tenuto conto del settore di appartenenza della società, della normativa specifica di riferimento, delle dimensioni e complessità aziendali) e la valutazione dei controlli previsti dalla direzione a presidio di tali rischi;
- (ii) le procedure svolte (interviste alle funzioni aziendali chiave, raccolta di evidenze documentali, ecc.) dall'AC in merito alla valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo in relazione alle esigenze di *business* e di *governance*, tenendo conto dell'adeguatezza del sistema delle deleghe (*Delegation of Authorities*), dei principi di separazione dei compiti (*Segregation of Duties*) e del livello di professionalità della direzione aziendale;
- (iii) la valutazione sull'adeguatezza della composizione, della dimensione e del funzionamento del consiglio di amministrazione e degli eventuali comitati endoconsiliari;
- (iv) la valutazione circa il "*Tone at the top*" della direzione per la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di integrità e onestà e per la sensibilizzazione sulla necessità di controllo e di gestione consapevole dei rischi;
- (v) la valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno (definito come l'insieme delle direttive, procedure e prassi operative adottate dalla società), in particolare laddove siano sopraggiunti eventi che abbiano richiesto un aggiornamento degli assetti organizzativi; ciò sulla base delle informazioni che il collegio sindacale ottiene (a) dall'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché, ove presenti, (b) dal Comitato controllo e rischi, (c) dal responsabile della funzione di *internal audit* e (d) da altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in materia di controllo interno;
- (vi) eventuali segnalazioni fatte dall'AC al consiglio di amministrazione in merito a significativi rischi di inadeguatezza degli assetti organizzativi.

#### 4.3.2.2. *Going concern*

Un ulteriore ambito di informazioni in possesso dell'AC rilevante per l'attività di revisione riguarda le tematiche inerenti alla continuità aziendale.

L'*Audit Committee*, infatti, nello svolgimento delle funzioni ad esso riconosciute dalla legge, acquisisce abitualmente informazioni in merito alle attività di gestione poste in essere dagli amministratori, siano esse già attuate, in corso di

esecuzione oppure in fase di analisi e decisione. Ciò rientra appieno nella vigilanza che tale organo è tenuto a svolgere sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, che si sostanzia nella verifica della correttezza del procedimento decisionale degli amministratori e nel controllo che le decisioni siano assunte sulla base di opportune informazioni e di appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari.

Le informazioni possono essere acquisite dall'AC tramite la partecipazione alle sedute consiliari, ma anche tramite atti di ispezione e controllo e, ove ritenuto necessario, per esempio in presenza di rischi per la continuità aziendale, tramite richieste di notizie agli amministratori.

Una tempestiva trasmissione di tali informazioni al revisore, come già evidenziato in precedenza, assicura un'efficiente ed efficace pianificazione e svolgimento dell'attività di revisione.

Le informazioni trasmesse potrebbero riguardare:

- (i) la natura delle operazioni poste in essere, quali, ad esempio, operazioni straordinarie, cambiamenti nella strategia di business, riorganizzazioni aziendali,
- (ii) l'approvazione di operazioni significative da parte dell'organo amministrativo sulla base di valutazioni e informazioni coerenti con i piani economici, patrimoniali e finanziari,
- (iii) i potenziali rischi per la continuità aziendale identificati dall'Audit Committee e le relative notizie richieste e ricevute dagli amministratori,
- (iv) le eventuali gravi violazioni normative che potrebbero incidere sulle prospettive di continuità aziendale.

Per completezza, si precisa che il presente documento non analizza i rapporti tra organo di controllo e revisore alla luce della nuova normativa in tema di crisi di impresa, anche tenuto conto dei rinvii già intervenuti in merito all'entrata in vigore del Codice della crisi nonché delle attività di rivisitazione in corso, in particolare sui meccanismi del sistema di allerta.

È in ogni caso ragionevole ipotizzare che in un prossimo futuro, allorché la disciplina in tema di crisi di impresa sarà resa definitiva, i ruoli dell'Audit Committee, da un lato, e quello del revisore, dall'altro, determineranno occasioni per nuovi momenti di confronto e scambio, nel rispetto delle rispettive funzioni.

#### 4.3.2.3. Operazioni atipiche e/o inusuali, incluse quelle con parti correlate

Nell'ambito della funzione di vigilanza attribuita dalla normativa all'Audit Committee, ulteriore elemento che risulta di particolare interesse e rilevanza

per il revisore è l'attività che esso svolge, e le connesse informazioni che esso acquisisce, in tema di operazioni poste in essere con parti correlate. Queste ultime, in generale, possono riguardare operazioni rientranti nel normale svolgimento dell'attività aziendale, così come operazioni aventi natura atipica e/o inusuale. Per loro natura, tali operazioni sono particolarmente esposte al rischio di frode e conseguentemente sono oggetto di attenzione da parte del revisore nell'ambito delle proprie verifiche.

Pertanto, l'ottenimento di informazioni accurate, precise e tempestive secondo tempistiche anche anticipate rispetto alla definizione dei verbali consiliari, all'esecuzione e contabilizzazione delle operazioni stesse e ai colloqui con i referenti aziendali, consentirebbe un incremento dell'*Audit Quality*.

In tal modo, in effetti, sarebbe possibile effettuare una migliore pianificazione delle attività di *audit*. Il revisore avrebbe a disposizione il tempo necessario per (i) comprendere la natura delle operazioni e dei relativi termini e condizioni, (ii) ottenere sufficienti e appropriati elementi probativi (quali ad esempio richieste di conferme esterne o attestazioni della direzione), (iii) comprendere e verificare le modalità di contabilizzazione ed esposizione in bilancio, (iv) verificare la relativa informativa.

Inoltre, occorre rilevare che l'*Audit Committee*, vigilando "sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione", si trova in una posizione tale da poter svolgere una vigilanza preventiva su tali operazioni, ivi inclusi eventuali casi di frode o comportamenti e/o operazioni antieconomiche o rischiose, in quanto, come previsto anche dalle Norme di Comportamento Società Quotate, prende parte alle riunioni consiliari e, ove istituiti, dei comitati endoconsiliari (compreso anche il Comitato parti correlate). Esso, pertanto, partecipa sin dall'inizio al processo valutativo (del Comitato) e deliberativo (del consiglio di amministrazione) in materia, acquisendo sin dalla loro origine informazioni ed evidenze in merito alla corretta applicazione delle procedure aziendali oltre che, in via preliminare, in merito alle informazioni e considerazioni alla base delle decisioni degli amministratori; informazioni che il revisore, successivamente, potrebbe acquisire anche solo parzialmente.

In tale contesto, possono risultare rilevanti per il revisore informazioni circa:

- (i) la natura delle operazioni poste in essere e gli eventuali aspetti di criticità di cui l'AC sia venuto a conoscenza nella fase di istruttoria che precede l'approvazione delle operazioni,
- (ii) il rispetto delle regole procedurali adottate dalla società e
- (iii) la verifica circa l'interesse della società al compimento dell'operazione.

Inoltre, nell'ambito del proprio ruolo, come previsto anche dalle Norme di Comportamento Società Quotate (Norma Q.3.11)<sup>52</sup>, l'AC è tenuto a svolgere attività di verifica dell'assetto procedurale delle operazioni con parti correlate, esaminandone, in particolare:

- (i) la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari,
- (ii) l'adeguatezza in relazione alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche, anche organizzative, della società,
- (iii) l'idoneità ad assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate,
- (iv) l'adeguatezza delle modalità e dei criteri di identificazione delle parti correlate, nonché di istruzione e approvazione delle operazioni con parti correlate.

In tale ambito, l'AC potrebbe quindi informare il revisore circa:

- (i) le conclusioni raggiunte in merito all'adeguatezza delle procedure e
- (ii) le attività di vigilanza svolte sulle operazioni poste in essere con le parti correlate, in termini anche di referenti coinvolti, di contenuto delle informazioni acquisite, di natura delle verifiche svolte e tipologia di documentazione ottenuta.

#### 4.3.2.4. Profili emersi nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione

Nell'ambito dell'ordinaria attività svolta, come disposto dal codice civile, “i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo”<sup>53</sup>. La norma assegna un ruolo così rilevante a tale aspetto da giungere a sanzionare il sindaco con la decadenza in caso di assenza ingiustificata alle adunanze assembleari o consiliari<sup>54</sup>.

Il tema della partecipazione alle adunanze è ripreso anche dalle Norme di Comportamento Società Quotate che ribadiscono come rappresenti “*un indispensabile strumento a disposizione dei sindaci per l'adempimento dei doveri di vigilanza*”<sup>55</sup>. È infatti proprio tale partecipazione che costituisce un momento fondamentale per l'espletamento dei propri doveri di vigilanza, anche preventiva, in quanto consente di acquisire le necessarie informazioni. Le Norme sottolineano inoltre che, ai fini di una partecipazione consapevole e di un intervento attivo alle adunanze, i sindaci vi partecipano “*adeguatamente informati e documentati*”. In considerazione di ciò, l'*Audit Committee* gode di

<sup>52</sup> Nello stesso senso anche le Norme di Comportamento Società Non Quotate (Norma 3.4).

<sup>53</sup> Art. 2405, c.1, cod. civ.

<sup>54</sup> Art. 2405, c.2, cod. civ.

<sup>55</sup> Norma Q.4.1. e Norma Q.4.2. Sul punto, cfr. anche Norma 4.1 e Norma 4.2 delle Norme di Comportamento Società Non Quotate.

una posizione privilegiata rispetto al revisore, avendo la possibilità di acquisire informazioni su questioni rilevanti secondo tempistiche anticipate rispetto al verificarsi dei fatti di gestione e prendendo parte attivamente alle discussioni e alle deliberazioni a queste relative. Inoltre, tali questioni sono discusse e approfondite con un'ampiezza e un livello di dettaglio che non necessariamente viene riflesso nelle successive verbalizzazioni, a cui comunque il revisore ha accesso solamente in tempi successivi, talvolta anche non celeri. L'*Audit Committee*, in tal modo, appare nelle condizioni di effettuare proprie valutazioni ed evidenziare elementi di criticità emergenti nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni.

La possibilità di ottenere tempestivamente tali informazioni, in modo anche più completo e approfondito, nonché le valutazioni e le considerazioni svolte dall'*Audit Committee*, potrebbero costituire un elemento indubbiamente rilevante per una corretta e tempestiva pianificazione (e/o aggiornamento) delle procedure di revisione. In tal modo, in effetti, sarebbe possibile conoscere anticipatamente tematiche che risulterebbero assai più difficilmente gestibili in tempistiche successive, in taluni casi anche a ridosso dell'emissione della relazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tematiche rilevanti potrebbero riguardare:

- (i) la discussione e l'approvazione di piani economici e finanziari;
- (ii) la discussione e l'approvazione di *impairment test*;
- (iii) le informazioni relative agli argomenti discussi nelle sedute consiliari, in particolare per quelle tenutesi in prossimità dell'emissione della relazione di revisione e per le quali non risulta ancora disponibile la verbalizzazione da parte della società;
- (iv) gli aggiornamenti su argomenti di rilievo discussi nelle sedute consiliari e dei comitati endoconsiliari.

#### 4.3.2.5. *Processo di predisposizione dell'informativa finanziaria*

L'attività di vigilanza in capo all'*Audit Committee* concerne anche il processo di informativa finanziaria in senso lato, in termini sia di adeguatezza del sistema amministrativo-contabile sia di monitoraggio sul processo di formazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio e consolidato. Tale attività di vigilanza si esplica prevalentemente attraverso l'acquisizione di flussi informativi dai competenti soggetti aziendali, quali ad esempio il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, oltre che in virtù della partecipazione alle riunioni consiliari e dei comitati endoconsiliari.

È indubbio come le informazioni che l'AC acquisisce, oltre alle considerazioni e valutazioni da esso svolte, possano risultare rilevanti anche per il revisore. La messa a disposizione del revisore di tali elementi può infatti confermare la comprensione e la valutazione di rischi di errori significativi effettuata da quest'ultimo, oppure indurlo a una sua rivalutazione e quindi a una rivisitazione della strategia di revisione. Tali informazioni possono altresì favorire un tempestivo, completo e corretto riscontro degli errori significativi nell'informativa finanziaria. La trasmissione delle informazioni in questione può ritenersi ancora più rilevante in presenza di eventi non ordinari quali, ad esempio, significative modifiche alle procedure aziendali, cambiamenti di sistemi informativi, riorganizzazioni aziendali, cessioni di una parte importante dell'attività dell'impresa, *business combination*.

Per le finalità precedentemente menzionate può acquisire altresì rilievo per il revisore l'ottenimento di informazioni da parte dell'*Audit Committee* in merito a eventuali elementi del processo di informativa finanziaria, ovvero a voci di bilancio, che a giudizio dell'AC – sulla base delle analisi svolte con riferimento all'adeguatezza del SCIGR e delle informazioni acquisite nelle interlocuzioni con gli altri organi di *governance* – possano richiedere particolare attenzione.

#### 4.3.2.6. *Rischio di frode*

Nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, grazie alla partecipazione alle riunioni consiliari ed endoconsiliari tra cui quelle del Comitato controllo e rischi (ove istituito), l'AC prende parte attivamente al processo di valutazione, da parte della direzione, del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi (*fraud risk assessment*), potendo giocare anche un ruolo consultivo circa i presidi da attivare per monitorare e gestire tale rischio.

In tal senso, la valutazione dell'*Audit Committee* relativamente all'esistenza e all'adeguatezza del *fraud risk assessment* predisposto dalla società (coerentemente con le caratteristiche del settore di appartenenza, della complessità della normativa di riferimento e delle dimensioni e della complessità della società, nonché con il suo andamento economico e finanziario) e all'operatività dei controlli istituiti a mitigazione del rischio di frode può rappresentare un importante elemento per permettere al revisore di acquisire una comprensione della società e del suo contesto, incluso il controllo interno.

Inoltre, l'AC potrebbe riscontrare, nello svolgimento dei propri compiti, eventuali fatti censurabili (violazioni di leggi, statuto e principi di corretta amministrazione, inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo-

contabile e del sistema di controllo interno, irregolarità nella gestione) oppure venire a conoscenza<sup>56</sup> di irregolarità (o presunte tali), anche gravi o che possono arrecare un danno alla società.

La compiuta e tempestiva conoscenza di tali eventi può indurre il revisore a rivedere la propria valutazione del rischio di frode.

Risulta quindi oltremodo utile una tempestiva messa a disposizione del revisore di tali informazioni da parte dell'AC, oltre che:

- (i) la valutazione dell'AC stesso in merito alle carenze del sistema di controllo interno che hanno permesso il perpetrarsi della frode nonché del rischio di ripetizione di ulteriori episodi;
- (ii) il piano delle verifiche che l'AC intende svolgere, anche con riferimento alla propria responsabilità in ordine alla vigilanza sul corretto operato degli amministratori e ai propri obblighi di segnalazione; e
- (iii) gli esiti delle verifiche svolte e le conclusioni raggiunte dall'organo di controllo.

#### **4.3.3. Alcune considerazioni in merito alla tempistica dello scambio informativo**

In merito alla frequenza di trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di revisione, la normativa di riferimento<sup>57</sup>, come già ricordato al precedente par. 4.2., non contiene indicazioni precise, ma fa più genericamente riferimento alla tempestività dello scambio di informazioni tra revisore e organo di controllo.

Considerata la cadenza almeno trimestrale delle riunioni dell'*Audit Committee* (cfr. art. 2404 cod. civ.), nonché dell'obbligo di informazione del consiglio di amministrazione all'*Audit Committee* sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate (cfr. art. 150, comma 1, TUF), è auspicabile che la trasmissione delle informazioni rilevanti per l'*audit* avvenga con periodicità simile. Nondimeno, tenuto conto della rilevanza di tali informazioni per lo svolgimento dell'attività di revisione, l'AC potrà opportunamente valutare una loro comunicazione con maggiore frequenza e comunque la messa a disposizione di tali informazioni in tempo utile affinché il revisore le possa utilizzare efficacemente nello svolgimento dei propri compiti.

---

<sup>56</sup> Anche a seguito di denunce dai soci.

<sup>57</sup> Art. 2409-*septies* cod. civ. e art. 150, c. 3, TUF.

#### **4.4. Il contenuto delle informazioni che il revisore trasmette all'Audit Committee, la relativa modalità di trasmissione e tempistica**

##### **4.4.1. Premessa**

Prima di passare in rassegna le informazioni trasmesse all'AC da parte del revisore, occorre evidenziare come, alla luce dei principi di revisione, gli elementi oggetto di comunicazione siano rappresentati dagli aspetti significativi emersi nel corso della revisione contabile rilevanti per i responsabili delle attività di *governance* ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria. A questi si aggiungono naturalmente le informazioni rilevanti per gli AC ai fini della loro funzione di *oversight* dell'attività di revisione, come evidenziato nel precedente paragrafo 2.

Le informazioni eventualmente comunicate interessano le varie fasi dell'*audit*: (i) la pianificazione e definizione della strategia generale di revisione, la determinazione delle soglie di significatività e la comprensione del sistema di controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile, (ii) l'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati per la formazione del giudizio professionale sul bilancio; (iii) i risultati emersi dalla revisione contabile.

##### **4.4.2. Il contenuto delle informazioni oggetto di trasmissione all'Audit Committee da parte del revisore**

###### **4.4.2.1. Le informazioni relative alla prima fase dell'*audit***

Di seguito si riportano le informazioni rilevanti che, di regola, il revisore comunica all'AC a conclusione della prima fase dell'*audit*:

- (i) una descrizione generale della portata e della tempistica pianificate per la revisione contabile;
- (ii) la comunicazione dei rischi significativi identificati dal revisore che richiedono una speciale considerazione nello svolgimento della revisione contabile;
- (iii) una sintesi delle procedure pianificate dal revisore per fronteggiare i rischi significativi, compresi i rischi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- (iv) l'approccio del revisore nella valutazione e comprensione del sistema di controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile;
- (v) l'applicazione del concetto di significatività, ovvero dei livelli di materialità definiti dal revisore per lo svolgimento della revisione contabile;
- (vi) in presenza di revisioni contabili di gruppi, una descrizione generale della tipologia di lavoro da svolgere sulle informazioni finanziarie delle componenti, della natura del coinvolgimento previsto dal team di

revisione del gruppo nel lavoro svolto dai revisori delle componenti sulle informazioni finanziarie delle componenti significative;

- (vii) una descrizione delle competenze o conoscenze specifiche necessarie per svolgere le procedure di revisione pianificate, incluso l'utilizzo di esperti del revisore;
- (viii) una indicazione preliminare su aree di bilancio o su aspetti che richiedono da parte del revisore un'attenzione significativa e possono quindi rappresentare aspetti chiave della revisione da riportare nella relazione di revisione.

Altri aspetti relativi alla fase di pianificazione, che può essere appropriato vengano comunicati dal revisore all'AC, includono:

- (i) i rischi connessi all'attività svolta dall'impresa per il raggiungimento dei propri obiettivi ed in attuazione delle proprie strategie che possono causare rischi di errori significativi;
- (ii) le valutazioni effettuate dal revisore in merito a cambiamenti rilevanti dei sistemi informativi relativamente ai conseguenti effetti sul processo di informativa finanziaria;
- (iii) la risposta della direzione ad eventuali cambiamenti rilevanti dei principi contabili, dei regolamenti di borsa, ove applicabili, o di altri aspetti correlati e l'effetto di tali cambiamenti sulla presentazione, sulla struttura e sul contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusi la rilevanza, l'attendibilità, la comparabilità e la comprensibilità delle informazioni presentate nel bilancio;
- (iv) le risposte dei responsabili delle attività di *governance* alle precedenti comunicazioni con il revisore.

#### 4.4.2.2. *Le informazioni relative alle fasi successive di esecuzione del lavoro di revisione e di analisi delle risultanze probative propedeutiche alla formazione del giudizio professionale*

Nelle fasi successive di esecuzione del lavoro di revisione e di analisi delle risultanze probative propedeutiche alla formazione del giudizio professionale, a seconda delle circostanze, il revisore comunica all'AC le seguenti informazioni rilevanti:

- (i) i risultati significativi emersi dalla revisione, compreso l'elenco degli errori significativi riscontrati e segnalati alla direzione che sono stati corretti e quelli che non sono stati corretti;
- (ii) i casi in cui, dalla valutazione effettuata dal revisore del gruppo in merito al lavoro svolto dal revisore della componente, emergano dubbi sulla qualità del lavoro di tale revisore;

- (iii) le frodi o le sospette frodi che coinvolgano la direzione del gruppo, la direzione delle componenti, i dipendenti con un ruolo rilevante nel controllo interno a livello di gruppo o altri soggetti apicali, e le frodi che comportino comunque un rischio di errore significativo nel bilancio del gruppo;
- (iv) gli aspetti chiave della revisione che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore, eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato al termine della fase iniziale circa l'individuazione dei possibili aspetti chiave e la bozza del contenuto della sezione sugli aspetti chiave che sarà inclusa nella relazione di revisione;
- (v) gli aspetti qualitativi significativi relativamente alle prassi contabili utilizzate dalla direzione nella predisposizione dell'informazione finanziaria (per esempio, in relazione all'appropriatezza dei principi contabili rispetto alle specifiche circostanze, agli effetti di principi contabili significativi in situazioni controverse o di recente emanazione, all'utilizzo di assunzioni e dati, nello sviluppo di stime contabili significative, soggette a valutazioni complesse, soggettive o ad altri fattori di rischio intrinseco e alla relativa informativa di bilancio);
- (vi) le eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione, quali: ritardi significativi o riluttanza da parte della direzione a fornire le informazioni necessarie per svolgere le procedure di revisione, tempi richiesti per il completamento della revisione irragionevolmente brevi, limitazioni imposte ai revisori da parte della direzione, riluttanza della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, ove richiesto dal revisore;
- (vii) gli aspetti significativi discussi od oggetto di corrispondenza con la direzione, quali ad esempio gli eventi od operazioni significativi verificatisi nel corso dell'esercizio e gli aspetti significativi sui quali vi è stato disaccordo con la direzione;
- (viii) le circostanze che influiscono sulla forma e sul contenuto della relazione di revisione, in particolare quando il revisore prevede di esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione o indicare un'incertezza significativa relativa alla continuità aziendale o un richiamo d'informativa o un paragrafo relativo ad altri aspetti;
- (ix) l'indicazione di eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o nel sistema contabile dell'impresa;

- (x) la segnalazione di eventuali questioni significative riguardanti casi di non conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni statutarie rilevati nel corso della revisione;
- (xi) con riferimento alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili agli incarichi di revisione contabile del bilancio, le eventuali misure di salvaguardia adottate al fine di eliminare le minacce all'indipendenza identificate o per ridurle ad un livello accettabile.

#### 4.4.2.3. *Le informazioni nell'ambito degli incarichi di revisione di EIP*

Nel caso di EIP, in virtù di quanto previsto dall'art. 6, par. 2, Regolamento EIP nonché dall'ISA (Italia) 260, il revisore invia ai responsabili delle attività di *governance* una dichiarazione annuale nella quale si attesta che il soggetto incaricato della revisione, il *team* di revisione e, a seconda delle circostanze, altre persone nell'ambito del soggetto incaricato, nonché, ove applicabile, i soggetti appartenenti alla rete, hanno rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili. In tale comunicazione deve essere incluso l'ammontare totale dei corrispettivi addebitati all'impresa e alle componenti controllate dalla stessa nel corso del periodo amministrativo di riferimento del bilancio e relativi a servizi di revisione e diversi dalla revisione forniti dal soggetto incaricato della revisione e dai soggetti appartenenti alla rete.

Inoltre, le informazioni che il revisore trasmette all'AC, nell'ambito degli incarichi di revisione di EIP, hanno l'obiettivo di agevolare lo stesso AC nello svolgimento dell'attività di vigilanza e supervisione in tema di revisione legale e di sistemi di controllo interno. In tale contesto, il compito dell'AC è quello di comprendere la metodologia definita dal revisore per svolgere l'attività di revisione al fine di valutare se essa, nel suo complesso, sia adeguata e coerente. Si ritiene che il ruolo dell'AC non dovrebbe estendersi a un riesame dell'adeguatezza del lavoro svolto dal revisore così come a valutazioni di merito riguardo il giudizio professionale adottato dal revisore nello svolgimento del lavoro.

La comunicazione con l'AC può portare un utile contributo al revisore nella pianificazione della portata e della tempistica della revisione contabile; tuttavia il revisore rimane il solo responsabile della definizione della strategia generale di revisione e del piano di revisione, compresa la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione necessarie ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

#### 4.4.3. *Alcune considerazioni in merito alla modalità di trasmissione e alla tempistica dello scambio informativo*

Affinché la comunicazione tra il revisore e l'AC possa risultare efficace e tempestiva è opportuno definire preventivamente un processo di trasmissione

delle informazioni che identifichi, oltre al contenuto generale previsto per tale scambio informativo, anche la forma e la tempistica dello stesso.

Tale processo di trasmissione delle informazioni dovrebbe essere definito a seconda delle circostanze, della dimensione e della struttura di *governance* dell'impresa, delle modalità con cui operano i responsabili delle attività di *governance* e della rilevanza degli aspetti da comunicare.

Quanto alla forma, la comunicazione verbale o scritta può dipendere da vari fattori. Il revisore potrebbe comunicare per iscritto ai responsabili delle attività di *governance* i risultati significativi emersi dalla revisione se, secondo il proprio giudizio professionale, ritiene che una comunicazione verbale non sarebbe adeguata. In altri casi, la comunicazione scritta è prevista da leggi e regolamenti, come nel caso degli incarichi di revisione legale degli *EIP*, per i quali il revisore deve predisporre *la relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014*", così come è richiesto al revisore di inviare la dichiarazione annuale di indipendenza precedentemente citata.

La Relazione Aggiuntiva costituisce un obbligo di comunicazione per il revisore con l'obiettivo di riferire all'AC su specifiche materie nell'ambito dell'attività di revisione. Sono riportate le informazioni rilevanti oggetto di comunicazione da parte del revisore precedentemente descritte. Per una specifica trattazione sulla redazione della Relazione Aggiuntiva, si rinvia al Documento di Ricerca n. 209 pubblicato da Assirevi nel settembre 2017.

La norma che ha introdotto la predisposizione della Relazione Aggiuntiva, come già ricordato, aveva quale obiettivo di sollecitare una maggiore collaborazione tra il revisore e l'AC. A tal fine, si evidenzia come all'interno della stessa Relazione Aggiuntiva debba essere riportata una descrizione della natura, frequenza e portata delle comunicazioni avvenute tra il revisore e l'AC, comprese le date nelle quali sono avvenute le comunicazioni o lo scambio di informazioni.

Con riferimento alla frequenza e alla tempistica con la quale deve avvenire lo scambio di informazioni tra il revisore e l'AC, come anticipato ai precedenti paragrafi 4.2. e 4.3.3., il dettato normativo non fornisce indicazioni specifiche, limitandosi a prevedere che lo scambio avvenga *"tempestivamente"*.

Ad ogni modo, si ritiene che una collaborazione frequente e continuativa tra il revisore e il collegio sindacale possa rivelarsi opportuna al fine di ottimizzare e rendere efficace l'attività di controllo, nell'ambito dei rispettivi ruoli, attraverso una circolazione delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Si ritiene inoltre appropriato che la modalità di comunicazione scelta a seconda delle circostanze rispetti i canoni della tempestività, ovvero che l'informazione sia trasmessa in tempo utile per permettere al destinatario di farne uso, ovvero di poter espletare adeguatamente i compiti richiesti nell'ambito del proprio ruolo.

Pertanto, considerato che il processo di comunicazione deve essere definito a seconda delle circostanze, è auspicabile che la trasmissione delle informazioni dal revisore all'AC avvenga: (i) al termine della fase preliminare dell'*audit* nella quale il revisore comunica all'AC le informazioni rilevanti riguardanti la pianificazione e la strategia generale di revisione, la determinazione delle soglie di significatività, la comprensione del sistema di controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile e altri aspetti significativi precedentemente commentati; (ii) durante le successive fasi dell'*audit* nelle quali il revisore aggiorna l'AC sulle risultanze del lavoro di revisione, con frequenza da definirsi a seconda delle circostanze; (iii) nella fase conclusiva dell'*audit* nella quale il revisore comunica all'AC le conclusioni e le informazioni che saranno contenute nella Relazione Aggiuntiva.

#### 4.5 Gli Audit Quality Indicator

Un ulteriore elemento utile allo scambio reciproco di flussi informativi tra *Audit Committee* e revisore ai fini del perseguimento di elevati standard di *Audit Quality* può riguardare gli *Audit Quality Indicator* ("AQI").

Vari *Regulator* hanno posto attenzione negli ultimi anni al tema degli AQI, individuando in essi un utile ausilio per gli *Audit Committee* nella loro funzione di supervisione del lavoro svolto dalle società di revisione e di valutazione della sua qualità. Diversi documenti e *discussion paper* sono stati emessi da parte di *Regulator* locali o altri organismi professionali, aventi ad oggetto valutazioni circa l'efficacia degli AQI, l'esame dei loro potenziali limiti, l'individuazione di un appropriato set di indicatori, la definizione delle loro modalità di calcolo, oltre all'identificazione dei possibili utilizzatori ed alla disamina del valore informativo degli stessi. Tra questi:

- NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants): In the public interest – Measures to improve the quality and independence of the audit in the Netherlands (2014)<sup>58</sup>.
- PCAOB: Concept release on audit quality indicator (2015)<sup>59</sup>.
- Federation of European Accountants: Overview of AQIs (2015)<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> <https://www.nba.nl/globalassets/projecten/in-het-publiek-belang/in-the-public-interest-measures-to-improve-quality.pdf>

<sup>59</sup> <https://pcaobus.org/EconomicAndRiskAnalysis/ORA/Pages/AQI.aspx>

<sup>60</sup> [https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/1607\\_Update\\_of\\_Overview\\_of\\_AQIs.pdf](https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/1607_Update_of_Overview_of_AQIs.pdf)

- ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority: Audit quality indicators (AQIs) disclosure framework (2015)<sup>61</sup>.
- CAQ (Centre for Audit Quality): Audit quality indicators – The Journey and path ahead (2016)<sup>62</sup>.
- CPAB (Canadian Public Accountability Board): Audit committee guide to audit quality indicators (2018)<sup>63</sup>.
- FRC (Financial Reporting Council - UK): Audit Quality Indicators - AQR Thematic Review (2020)<sup>64</sup>.

In effetti, gli AQI potrebbero contribuire a migliorare l'efficacia delle comunicazioni tra revisori, AC ed eventualmente altri organi di *governance*, se adeguatamente intesi, e pertanto determinati ed elaborati, per tale specifico fine.

In particolare, affinché gli AQI possano costituire un utile supporto agli AC - tra gli altri elementi a disposizione di questi ultimi - per una compiuta valutazione della qualità dell'audit, occorre che gli stessi esprimano al contempo valutazioni quantitative e qualitative, e che siano individuati con riferimento alle caratteristiche del singolo incarico di revisione.

Sotto il primo profilo, è di tutta evidenza che la valutazione dell'*Audit Quality* non può essere effettuata unicamente per il tramite di indicatori, dipendendo la stessa da una numerosità di fattori, anche di contesto, non necessariamente riconducibili agli AQI. A maggior ragione, tale valutazione non può essere ridotta a misurazioni esclusivamente quantitative sulla base di derivazioni algoritmiche di parametri fissi. Se pertanto alcuni indicatori quantitativi (quali il numero delle ore di formazione professionale erogate dalla società di revisione e/o spese dai componenti del *team* assegnato all'incarico) possono costituire utili elementi per la comprensione dell'*Audit Quality*, altri elementi sono meglio espressi da rappresentazioni qualitative (è il caso, ad esempio, dell'esperienza dei componenti dell'*audit team* che non può essere adeguatamente compresa se ricondotta esclusivamente al numero di anni di attività professionale, prescindendo dalle caratteristiche del singolo incarico di revisione e da quelle dell'attività professionale svolta).

Parimenti, la finalità informativa degli AQI acquisisce maggiore efficacia se la loro individuazione avviene in funzione delle caratteristiche (dimensionali, di

<sup>61</sup> [https://www.acra.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/public-accountants/audit-quality-indicators-disclosure-framework/aqi\\_guidance-to-ac-online\\_final.pdf](https://www.acra.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/public-accountants/audit-quality-indicators-disclosure-framework/aqi_guidance-to-ac-online_final.pdf)

<sup>62</sup> <https://www.thecaq.org/audit-quality-indicators-journey-and-path-ahead/>

<sup>63</sup> <https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/audit-and-assurance/enhancing-audit-quality/publications/guide-to-audit-quality-indicators>

<sup>64</sup> [https://www.frc.org.uk/getattachment/3d773d0b-04ec-4f03-ae53-78231f356807/AQTR\\_AQI\\_Final.pdf](https://www.frc.org.uk/getattachment/3d773d0b-04ec-4f03-ae53-78231f356807/AQTR_AQI_Final.pdf)

operatività in termini di mercati/settori/aree geografiche di riferimento, ecc.) della società che ha conferito o che intende conferire l'incarico di revisione, oltre che del suo bilancio. L'individuazione astratta di un set di AQI da ritenersi valido per tutti gli incarichi di revisione rischierebbe infatti di ridurre la loro determinazione ad un esercizio meramente compilativo e come tale contrario alle finalità precedentemente enunciate. Questo non consentirebbe a tali indicatori di esprimere in pieno le loro potenzialità.

È pertanto auspicabile un costruttivo confronto tra *Audit Committee* e revisori, al fine di individuare quali AQI possano ritenersi di volta in volta maggiormente utili al fine di supportare gli AC nella loro valutazione dell'*Audit Quality*, sia nella fase di individuazione della società di revisione cui conferire l'incarico, sia nel corso dello svolgimento dello stesso. Ciò nella consapevolezza che, necessariamente, tale valutazione non può essere ridotta ad un mero esercizio di determinazione quantitativa, ma richiede l'acquisizione di molteplici elementi di valutazione qualitativa attraverso una dialettica propositiva e trasparente tra società di revisione ed AC. Peraltro, la prossima introduzione del nuovo principio di revisione demandato a disciplinare il Sistema di Controllo Qualità delle società di revisione ("*International Standard on Quality Management (ISQM) 1*", la cui adozione è prevista per il mese di dicembre 2022) potrà costituire un ulteriore importante stimolo allo sviluppo di tale dibattito.

In tal senso, del resto, si sono espressi anche i principali *Regulator* (tra gli altri: PCAOB<sup>65</sup>, CPAB –Canada<sup>66</sup>, e FRC<sup>67</sup>, nell'ambito dei documenti precedentemente

---

<sup>65</sup> PCAOB: 2015 *Concept release on audit quality indicator*, pag. 7 "The indicators are meant to be a tool. As such, they have inherent limitations that have to be recognized if they are to be effective. They are not algorithms, benchmarks, or safe harbors against enforcement or other claims, and they do not lead directly to formulas for determining the quality of a particular audit or whether an auditor has met its obligations. The reason AQIs cannot be used in any of these ways is that analysis of AQI data almost always requires a context. Their meaning in evaluating audit quality depends on the situation in which they arise. Reasonable explanations can exist for divergent numbers, and a variety of other factors may affect a particular audit; for example, the regulatory environment in which an audited company operates, or the way accounting standards affect a particular company, may become an important prism through which to view AQI data relating to a firm's audit. The quantitative character of the indicators does not exclude - in fact it can and often will require - qualitative analysis and hence the judgment of the persons using the indicators, about context and the interaction of the indicators as a group. Moreover, not all of the factors that drive audit quality can easily be measured directly.

<sup>66</sup> CPA Canada: 2018 *Audit committee guide to Audit quality indicators*, pag. 6 "In using AQI's, It's important to remember that AQIs are not the only means through which audit quality is managed or evaluated. The effective use of AQIs (including selecting, evaluating and interpreting AQIs) is a skill the key stakeholders will build over time. AQIs have the potential to influence audit quality positively. However since there is no "one size fits all" approach, organization must develop their own rationale for selecting and evaluating AQIs. They can then be used to facilitate a more informed and meaningful conversations about audit quality among the audit committee, management and audit firm".

<sup>67</sup> FRC UK: 2019 *Audit Quality Indicators - AQR Thematic Review*, pag. 36 "The Chairs acknowledged that all audits are different, and that AQIs had limitations when comparing audits with contrasting complexity or size. They also explained that they felt that the dynamism of the UK market required the AQIs to be refreshed on a frequent basis."

menzionati). La stessa Consob<sup>68</sup> ha a sua volta riconosciuto alcuni limiti intrinseci derivanti da un'applicazione meramente quantitativa degli AQI, evidenziando la necessità di (i) individuare e selezionare degli AQI adatti al contesto in cui essi vengono utilizzati (analisi contestuale) e (ii) individuare un *benchmark* adeguato per ogni AQI – nonché la difficoltà di comparazione degli AQI tra società di revisione diverse.

## **5. IL RUOLO DELL'AUDIT COMMITTEE NEL SUPPORTARE L'AUDIT QUALITY – LA FUNZIONE DI OVERSIGHT DELL'INDIPENDENZA DEL REVISORE**

L'indipendenza del revisore è uno degli elementi di rilievo nel favorire la fiducia dei mercati finanziari nei confronti di quest'ultimo, ed è alla base della nozione stessa di *Audit Quality*.

All'*Audit Committee* è demandato il compito di monitorare l'indipendenza del revisore: tale declinazione del suo ruolo gli consente pertanto di esercitare, anche sotto il profilo in esame, un'ulteriore azione propositiva rispetto al raggiungimento di elevati standard qualitativi dell'audit.

L'esercizio della funzione di *oversight* dell'indipendenza del revisore da parte dell'*Audit Committee* si articola, principalmente:

- (i) nel valutare l'adeguatezza delle procedure e dei presidi di controllo posti in essere dalla società con riferimento all'indipendenza del revisore;
- (ii) nel comprendere le procedure e i presidi di controllo posti in essere dal revisore per mantenere la propria indipendenza;
- (iii) nell'approvare preventivamente gli incarichi conferiti al revisore relativi a NAS.

L'ultimo aspetto è stato oggetto di un'articolata disciplina da parte del Legislatore europeo e nazionale, come già ricordato nel precedente par. 2.

In considerazione della complessità della materia, e delle finalità del presente documento, si rinvia per ulteriori approfondimenti in merito ai profili di indipendenza del revisore ai Documenti di Ricerca ("DdR") ed ai Position Paper già emessi da Assirevi al riguardo, ed in particolare a:

- ✓ Documento di Ricerca n. 131 - *Tematiche di indipendenza relative ai servizi diversi dalla revisione: servizi relativi al sistema di controllo interno - Principi Generali* (Ottobre 2009).

---

<sup>68</sup> Intervento di G. Martinelli dal titolo "*Audit Quality Indicators (AQIs)*" nel Convegno tenutosi a Roma il 27 settembre 2019 sul tema "L'attività dell'Audit committee alla luce della recente riforma della normativa europea sulla revisione legale dei conti: riflessioni in esito al questionario per gli Audit committee".

- ✓ Documento di Ricerca n. 131-bis - *Tematiche di indipendenza relative ai servizi diversi dalla revisione: servizi relativi al sistema di controllo interno - servizi di implementazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231* (Dicembre 2008).
- ✓ Documento di Ricerca n. 131-ter - *Tematiche di indipendenza relative ai servizi diversi dalla revisione: servizi relativi al sistema di controllo interno - Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ruolo del revisore* (Ottobre 2009).
- ✓ Documento di Ricerca n. 131-quater - *Tematiche di indipendenza relative ai servizi diversi dalla revisione: servizi relativi al sistema di controllo interno. - Servizi relativi a sistemi informativi* (Novembre 2010).
- ✓ Documento di Ricerca n. 217 - *Conferma annuale dell'indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile* (Aprile 2018).
- ✓ Position Paper - *Questioni interpretative sull'applicazione del regolamento (UE) n. 537/2014 e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 in attuazione della direttiva 2014/56/UE* (Giugno 2021).
- ✓ Position Paper - *Attività diverse dalla revisione legale richieste al revisore da norme di legge: operazioni straordinarie ed altre fattispecie* (Luglio 2019).
- ✓ Position Paper - *Brevi note sull'indipendenza del revisore a dieci anni dall'introduzione dell'art. 10 del D. lgs 39/2010: un quadro disciplinare in costante evoluzione* (Marzo 2020).

## **6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

L'*Audit Committee*, attore di rilievo dell'Ecosistema, ha tra le prerogative del proprio ruolo l'esercizio di un'azione che favorisca e supporti l'*Audit Quality*, azione che va ben oltre una mera attività di vigilanza monodirezionale del lavoro svolto dal revisore. Tale visione è stata espressa in maniera estesa dai *Regulator* e dai legislatori, tra cui quelli europeo e nazionale, come ampiamente ripercorso dal presente documento, che offre altresì molteplici spunti per attribuire alla suddetta azione contenuti concreti.

Il presente documento intende pertanto costituire un contributo allo sviluppo di un percorso di interazione sempre più articolata e reciproca tra *Audit Committee* e revisore, che possa risultare proficua per un migliore svolgimento dei reciproci ruoli, con il fine di perseguire il comune obiettivo di rafforzare l'aspettativa dei mercati rispetto ad un'informativa corretta e trasparente, nell'interesse e a tutela di tutti gli *stakeholder*.

Ciò è vero sia ai fini dell'informativa finanziaria, oggetto di analisi nell'ambito del presente documento, sia – soprattutto in chiave prospettica – ai fini dell'informativa non finanziaria e di sostenibilità. In effetti, come in precedenza evidenziato, l'attuale contesto legislativo introdotto dal D.Lgs. 254/2016 attribuisce già all'*Audit Committee* funzioni di controllo anche in merito alla dichiarazione di carattere non finanziario. La recente proposta di Direttiva adottata dalla Commissione Europea con l'obiettivo di modificare ed integrare l'attuale quadro normativo che disciplina il *sustainability reporting* assegna inoltre ulteriori responsabilità all'*Audit Committee*, in termini di supervisione dei processi e dei sistemi di controllo interno e di *risk assessment* riferiti alla produzione di tali informazioni, nonché della qualità dei servizi di *assurance* che i revisori sono chiamati a prestare al riguardo.

Il perimetro dei compiti dell'*Audit Committee* e del revisore è dunque destinato ad ampliarsi, così come quello dei loro reciproci flussi informativi, coerentemente con lo sviluppo di una sempre maggiore interazione tra le diverse dimensioni del *corporate reporting*. La qualità delle relazioni tra *Audit Committee* e revisore acquisirà pertanto nel prossimo futuro, non solo per effetto dell'evoluzione del Codice della crisi ma anche alla luce delle novità in tema di *sustainability reporting*, una ancor più significativa rilevanza, sulla quale certamente non mancherà occasione di sviluppare ulteriori riflessioni.

## AUTORI

La predisposizione di questo *Position Paper* è stata coordinata da un Gruppo di Lavoro composto da:

Mauro Di Bartolomeo (Deloitte) – *Coordinatore*

Elena Tenuta (Deloitte)

Andrea Meneghel (BDO Italia)

Paolo Scotti (BDO Italia)

Rosanna Vicari (BDO Italia)

Aldo Amorese (EY)

Simone Scettri (EY)

Angelo Pascali (KPMG)

Marco Croci (Mazars Italia)

Enrica Dellatorre (Mazars Italia)

Umberto Giacometti (PKF Italia)

Maurizio Lonati (PricewaterhouseCoopers)

Andrea Seveso (PricewaterhouseCoopers)

con l'assistenza del Dott Mario Boella (*Presidente Onorario di Assirevi*) e degli Avvocati Nicoletta Mazzali e Aldo Sacchi, nonché della Dott.ssa Angelica Dell'Aera dello Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati.